



REGIONE PIEMONTE

DIREZIONE REGIONALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

DIREZIONE REGIONALE COESIONE SOCIALE

	ACCORDO DI PROGRAMMA MIUR – REGIONE PIEMONTE	AZIONE 3 “FABBRICA INTELLIGENTE”
	Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e occupazione” F.E.S.R. 2014/2020	AZIONE 1.2.2: Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3
	Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e occupazione” F.S.E. 2014/2020	AZIONE 1.8.3: Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e campagne informative per la promozione dello stesso tra i giovani, le istituzioni formative e le imprese e altre forme di alternanza fra alta formazione, lavoro e ricerca

**Bando: PIATTAFORMA TECNOLOGICA
“ FABBRICA INTELLIGENTE”**



1.	FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE	4
1.1.	Finalità	4
1.2.	Risorse	5
1.3.	Le procedure.....	6
2.	IL SOGGETTO GESTORE	6
3.	DEFINIZIONI.....	6
4.	BASI GIURIDICHE	11
5.	CONTENUTI	11
5.1.	La Piattaforma tecnologica.....	11
5.2.	Beneficiari e ambito territoriale	12
5.3.	Ambito temporale per l'avvio e la conclusione degli interventi	13
5.4.	Localizzazione dell'investimento	14
5.5.	Significativa presenza di PMI.....	14
5.6.	Limitazioni afferenti la categoria degli "organismi di ricerca"	14
5.7.	Definizione di progetto in collaborazione	15
5.8.	Associazioni temporanee di scopo e ruolo del Capofila.....	15
5.9.	Investimenti ammissibili.....	16
5.10.	Progetti di alta formazione e ricerca in apprendistato	17
5.11.	Ambiti scientifici e tecnologici ammessi.....	18
5.12.	Smart data platform	19
5.13.	Effetto di incentivazione.....	20
5.14.	Costi ammissibili	20
5.15.	Attività non ammissibili	22
5.16.	Forma ed entità delle agevolazioni	22
5.17.	Limiti dimensionali dei progetti.....	23
5.18.	Aiuto rimborsabile.....	23
5.19.	Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche	23
6.	PROCEDURE.....	23
6.1.	Come presentare la domanda.....	23
6.2.	Sostenibilità finanziaria	26
6.3.	Clausola Deggeendorf	26
6.4.	Come viene valutata la domanda.....	26
6.5.	Requisiti di ricevibilità e ammissibilità	27
6.6.	Criteri di selezione	27
6.7.	Riepilogo dei documenti obbligatori	28
7.	ATTUAZIONE	28
7.1.	Come viene concessa ed erogata l'agevolazione	28
7.2.	La garanzia fidejussoria	31
7.3.	Esecuzione dei progetti	31
7.4.	Valutazione intermedia e finale dei progetti.....	32
7.5.	Come rendicontare l'investimento.....	32
7.6.	Variazioni e proroghe di progetto	33
8.	TERMINI DEL PROCEDIMENTO.....	34
9.	ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO	35
10.	OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE	36
10.1.	Obblighi dei beneficiari.....	36
10.2.	Revoca dell'agevolazione	38
10.3.	Procedimento di revoca	38
10.4.	Rinuncia all'agevolazione	39
10.5.	Sanzioni.....	39



10.6.	Informazione/Pubblicità dei risultati delle attività di Progetto.....	39
10.7.	Clausola valutativa vincolante.....	39
11.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	39
12.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	41
13.	INFORMAZIONI E CONTATTI	41
14.	RINVIO	41
15.	IMPOSTA DI BOLLO	42



1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE

1.1. Finalità

Con il presente bando, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e la Regione Piemonte attuano l'Accordo di Programma MIUR - Regione Piemonte, sottoscritto in data in data 24 luglio 2012, come successivamente specificato con DGR n. 17 - 2222 del 12/10/2015, promuovendo lo sviluppo di tecnologie innovative applicabili alla "Fabbrica intelligente del futuro".

Secondo uno studio di McKinsey Global la produzione industriale vale 7,5 trilioni di dollari all'anno, pari al 16 per cento del Pil e occupa 45 milioni di addetti nei paesi sviluppati. Questo insieme economico è il mercato di sbocco cui si rivolgono le tecnologie della fabbricazione manifatturiera intelligente.

L'industria mondiale rappresenta uno dei pilastri dell'occupazione, dello sviluppo economico, materiale e sociale. Per contro, l'industria dei paesi sviluppati dovrà affrontare la sfida dell'aumento della domanda, della riduzione dei lavoratori ad alta specializzazione (per via del declino demografico) e della competizione con i paesi emergenti.

La fabbrica intelligente del futuro rappresenta il paradigma che consentirà alle economie avanzate di competere globalmente nel settore industriale manifatturiero. Il Piemonte ha l'obiettivo di capitalizzare al meglio la propria tradizione e vocazione industriale ed di eccellere nelle tecnologie che abilitano, innovano e diffondono anche all'estero la fabbrica intelligente del futuro.

Nel territorio piemontese l'industria manifatturiera rappresenta il 28 per cento della produzione di valore aggiunto (Pil) (ossia 11 punti percentuale oltre la media mondiale), includendo il Piemonte nel primo 5 per cento delle regioni europee per intensità e diffusione di presenza industriale. L'innovazione di tale contesto, che occupa 449 mila persone nella Regione, ossia un quarto degli occupati totale, è fondamentale per sostenere la traiettoria di sviluppo della Regione.

Il presente bando è rivolto al finanziamento di progetti di ricerca industriale e/o progetti di sviluppo sperimentale con i seguenti obiettivi prioritari:

- sostenere la ricerca industriale e l'innovazione nelle tecnologie che abilitano e diffondono la fabbrica intelligente del futuro;
- favorire la collaborazione tra imprese e il sistema della ricerca per l'elaborazione di progetti che rispondano alle esigenze di innovazione e competitività nelle tecnologie della fabbrica intelligente;
- agevolare lo scambio di conoscenze e competenze tra imprese e tra imprese e organismi di ricerca, incentivando la creazione di aggregazioni;
- favorire le ricadute sul territorio in termini di impatto sull'occupazione e sulla competitività del sistema produttivo piemontese;
- incentivare la formazione di nuovi ricercatori industriali nel campo della fabbrica intelligente, attraverso la sperimentazione di progetti di Alto Apprendistato di alta formazione e ricerca.

Al fine di conseguire l'obiettivo di concentrazione e di efficacia degli interventi, la Regione ha identificato gli ambiti e i temi (cfr successivo art. 5.11 "Ambiti scientifici e tecnologici ammessi") sui quali il Piemonte intende impiegare le risorse del presente bando, in base alle caratteristiche del settore manifatturiero piemontese.

L'individuazione dei temi prioritari – a partire da riferimenti della politica europea di HORIZON2020, il Piano Nazionale della Ricerca 2015/2020, la Smart Specialization Strategy (S3) della Regione Piemonte – è stata altresì realizzata attraverso l'ascolto e il confronto con i soggetti esperti e rappresentativi del settore della ricerca e della produzione industriale.

In linea con la volontà di concentrare l'intervento pubblico per realizzarne l'efficacia, il presente bando:

- è riservato a progetti di rilevante dimensione (cfr successivo art. 5.17 "Limiti dimensionali dei progetti") di durata pluriennale;
- è riservato a partenariati formali, organizzati e multidisciplinari composti da pluralità di soggetti diversi (cfr successivo art. 5.2 "Beneficiari e ambito territoriale");
- adotta il modello della Piattaforma Tecnologica (già sperimentata nella programmazione del POR FESR 2007/2013, a valere sul quale sono state realizzate le Piattaforme nei settori Aerospazio, Biotecnologie per le



scienze della vita, Agroalimentare e Automotive, per un totale di aiuto pubblico di circa 120.000.000 di euro). La piattaforma è uno strumento a sostegno della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale nonché un incentivo al raggruppamento di operatori sia privati che pubblici, sia della ricerca che della produzione nei settori portanti dell'economia regionale.

- è destinato a imprese e soggetti di qualsiasi settore merceologico, purché il progetto, da essi presentato, percorra in modo multidisciplinare e possibilmente multisettoriale una delle tre traiettorie strategiche (smart, clean e resource efficiency) fissate per il successo dell'innovazione nelle tecnologie della fabbricazione intelligente e rispetti la coerenza settoriale con il documento regionale di programmazione strategica S3 (<http://opens3.regione.piemonte.it/cms/>) che individua, nei settori dell'aerospazio, automotive, chimica verde, meccatronica, made in, ossia agroalimentare e tessile, e innovazione per la salute, il perimetro entro cui indirizzare le future politiche della Regione Piemonte per la ricerca e l'innovazione;
- è particolarmente attento alle ricadute potenziali in termini di (i) rilevanza della ricerca industriale o dell'innovazione proposta, (ii) potenziale diffusione dell'applicazione della stessa, (iii) internazionalizzazione, e infine di (iv) crescita di competitività del sistema manifatturiero regionale nonché di (v) aumento del capitale umano regionale destinato alla ricerca industriale e allo sviluppo industriale attraverso l'integrazione dello strumento dell'alto apprendistato di alta formazione e ricerca;
- deve fare crescere le opportunità, anche future, di soggetti industriali e della ricerca operanti nel campo delle tecnologie e dei sistemi complessi applicabili nella fabbrica intelligente del futuro;
- è altresì rivolto a dimostrare l'applicabilità concreta delle ricerche e delle innovazioni, cui è destinabile fino al 50 per cento del totale dell'investimento;
- è basato sulla selezione in due stadi dei progetti giudicati ammissibili;
- è soggetto, oltre alla selezione, che comporta la valutazione e il giudizio ex ante sulle domande dei proponenti, sia a un processo di monitoraggio da parte della Regione, sia a una valutazione ex-post, basata sull'aderenza del progetto ai criteri e agli obiettivi espressi in questo elenco;
- prevede l'integrazione di più fonti e strumenti finanziari e segnatamente metterà a disposizione dei soggetti ammessi sia un finanziamento (contributo) a fondo perduto, sia un finanziamento agevolato.

Il progetto deve essere realizzato nel territorio della regione Piemonte. Tutti i soggetti proponenti nonché singoli membri dei partenariati devono avere almeno una sede operativa con stabile organizzazione in Piemonte.

1.2. Risorse

Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria di € 39.200.000,00 da destinare programmaticamente per:

- a. € 22.600.000, nell'ambito dell'azione Piattaforma Tecnologica per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito dei temi della FABBRICA INTELLIGENTE, da utilizzarsi a titolo di fondo perduto, a favore di partenariati costituiti da Grandi Imprese, Piccole e Medie Imprese e Organismi di Ricerca operanti sul territorio della Regione Piemonte messi a disposizione dal MIUR nell'ambito dell'Accordo MIUR - Regione Piemonte;
- b. € 14.600.000 nell'ambito dell'azione Piattaforma Tecnologica per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito dei temi della FABBRICA INTELLIGENTE, da utilizzarsi a titolo di credito agevolato, a favore di partenariati costituiti da Grandi Imprese, Piccole e Medie Imprese e Organismi di Ricerca operanti sul territorio della Regione Piemonte messi a disposizione dal MIUR nell'ambito dell'Accordo MIUR - Regione Piemonte;
- c. € 2.000.000, nell'ambito delle attività formative dell'apprendistato di alta formazione e ricerca da utilizzarsi, a titolo di fondo perduto, a copertura dei costi sostenuti dagli atenei piemontesi per attività di formazione e tutoraggio dei giovani apprendisti, avviati all'impiego dalle imprese beneficiarie di finanziamenti sui progetti di ricerca e sviluppo.

La disponibilità su indicata costituisce al momento il limite entro cui potrà essere disposta l'ammissione a finanziamento dei progetti presentati a valere sul presente bando. Di norma, la Regione Piemonte intende finanziare l'intero progetto salvaguardando il più possibile l'integrità della proposta. Nel caso in cui l'esito della valutazione porti ad individuare una molteplicità di proposte idonee il cui fabbisogno finanziario ecceda le disponibilità, l'amministrazione regionale, finanzia fino a concorrenza delle somme disponibili i progetti giudicati più meritevoli. L'amministrazione regionale potrà valutare, in un secondo momento, a seguito del reperimento di ulteriori risorse a



valere con l'avvio della programmazione POR FESR l'eventuale finanziamento di ulteriori progetti idonei e/o (a seguito di accordo con gli stessi proponenti) di work package funzionali.

In caso di minor fabbisogno della sub azione c) per le attività formative, le risorse che residuano su tale azione saranno ridestinate d'ufficio al finanziamento dell'azione di cui al sub a). Qualora invece dovesse emergere un maggior fabbisogno, per effetto di una domanda spontanea da parte dei beneficiari, per le stesse azioni di formazione, l'amministrazione regionale si impegna, sin d'ora, ad integrare ulteriori risorse con il concorso del POR FSE 2014-2020.

1.3. Le procedure

La selezione delle candidature avverrà con procedura valutativa.

Lo schema di attuazione dell'azione prevede:

1. la preventiva pubblicazione di un bando per sollecitare la presentazione di un dossier di candidatura (in forma di pre-progetto o progetto preliminare);
2. la valutazione e la selezione delle candidature pervenute attraverso la formazione di una graduatoria;
3. l'invito ai soggetti che hanno presentato dossier di candidatura, e che abbiano superato positivamente la prima fase di valutazione, a presentare il progetto definitivo (o progetto di dettaglio) che dovrà essere elaborato anche tenendo conto di eventuali prescrizioni/indicazioni/modalità esecutive concertate con il nucleo di valutazione e con l'autorità regionale responsabile della gestione della misura;
4. il progetto definitivo dovrà, inoltre, riportare gli elementi essenziali del programma formativo relativo alle tipologie di apprendistato di alta formazione e ricerca che si intendono promuovere nonché l'impegno all'assunzione di giovani secondo i target minimi indicati al successivo art. 5.10;
5. la valutazione dei progetti definitivi e conseguente ammissione a finanziamento.

Si specifica che i termini per la conclusione del procedimento del presente BANDO sono stabiliti, per la fase del pre-progetto, in 60 giorni mentre, per la fase del progetto definitivo, in 90 giorni fatta salva la sospensione del predetto termine, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, ai fini della richiesta di integrazioni.

2. IL SOGGETTO GESTORE

Per le attività connesse all'erogazione dell'agevolazione a fondo perduto, per i controlli di 1° livello sulle spese, per l'approvazione delle modifiche e variazioni successive alla concessione regionale, per le attività funzionali e connesse al monitoraggio ed alla valutazione del progetto, la Regione si avvale del supporto di Finpiemonte (soggetto "in house" della Regione Piemonte, di cui all'art. 22, comma 6, della l.r. 14/2006, incaricato della gestione delle misure regionali a favore delle imprese), in base ad apposita convenzione.

La titolarità dell'attività connessa all'erogazione dell'agevolazione del credito agevolato e alla gestione dei rientri dei fondi rotativi sarà comunicata successivamente e potrà essere svolta da Finpiemonte o da altro soggetto incaricato dal MIUR.

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando, sono adottate le seguenti definizioni:

1. «**Aiuto**»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. «**Alle normali condizioni di mercato**»: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria.
3. «**Apprendistato**»: l'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. Il D.Lgs. 15/06/2015, n. 81 prevede, all'art. 45, l'apprendistato di alta formazione e di ricerca che integra organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro.
4. «**Associazione Temporanea di Scopo**»(in seguito «**ATS**»): l'aggregazione tra imprese e organismi di ricerca, che collaborano tra di loro per realizzare un progetto di ricerca e sviluppo, si realizza attraverso la sottoscrizione di un accordo di partenariato che prende la forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS). L'atto che dà forma all'aggregazione deve dar conto anche degli elementi essenziali del progetto, regolando la ripartizione,



l'organizzazione e la gestione delle attività progettuali. I componenti dell'aggregazione devono individuare, sin dal momento della presentazione del progetto, il soggetto capofila.

5. **«Collaborazione effettiva tra imprese e organismi di ricerca»:** la collaborazione tra almeno due parti indipendenti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Ai fini del presente bando con il termine "collaborazione effettiva" si intende una partecipazione minima da parte delle PMI non inferiore al 30% del totale dei costi ammissibili di progetto. Analogamente gli organismi di ricerca potranno partecipare in una misura non inferiore al 15% ma non superiore al 30% dei costi totali ammissibili di progetto. Ai fini della presente definizione con il termine "impresa" si intendono anche i consorzi di imprese e le società consortili di imprese, le reti di impresa mentre con il termine "organismo di ricerca" si intendono anche i consorzi di soli organismi di ricerca.
6. **«Consorzio» o «Società consortile»:** aggregazione tra più soggetti identificata ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile. I consorzi e le società consortili non dovranno avere durata inferiore al piano di ammortamento del finanziamento a credito agevolato e, nel caso in cui il progetto non preveda la richiesta di finanziamento a credito agevolato, non dovranno avere durata inferiore ad anni cinque dalla data di inizio del progetto di ricerca. Il consorzio o società consortile, nell'ambito dell'ATS prevista dalle Linee del bando, potrà proporre domanda esclusivamente come singola impresa o come singolo organismo di ricerca e non come raggruppamento; non potrà, infatti, presentare domanda di aiuto un'ATS composta da un consorzio o società consortile e dalle imprese o dagli organismi di ricerca facenti parte del consorzio o società consortile stessi.

I consorzi e le società consortili saranno riconosciuti come imprese nel caso in cui possiedano tutti i requisiti soggettivi di ammissibilità richiesti alle singole imprese e, secondo la dimensione, si qualificheranno come piccola, media o grande impresa. Ai fini dell'individuazione della dimensione del consorzio o società consortile si farà riferimento alla citata Raccomandazione (2003/361/CE).

I consorzi e le società consortili saranno, invece, riconosciuti come organismi di ricerca, nel caso in cui rientrino nella definizione di organismi di ricerca stabilita nella Disciplina RSI. Si specifica che non sono ammessi a partecipare al bando i consorzi e le società consortili "misti", costituiti cioè da imprese e organismi di ricerca. Saranno, invece, considerati ammissibili consorzi di sole imprese e consorzi di soli organismi di ricerca.

7. **«Equivalente sovvenzione lorda»:** importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di tasse, imposte o altro oneri. Il meccanismo dell'ESL consiste quindi nel ricondurre a una sovvenzione diretta (cioè un contributo a fondo perduto) tutte le altre forme di agevolazione al fine di ricavare l'entità effettiva dell'aiuto e renderli confrontabili.

Nel caso di un finanziamento agevolato, per esempio, l'ESL corrisponde al risparmio di interessi che il prestito agevolato assicura rispetto ad un finanziamento a costo di mercato.

Normalmente l'ESL viene espresso in termini percentuali rispetto ai costi ammissibili.

Esempio (per semplicità, si ipotizza un finanziamento a un anno; nel caso di finanziamenti pluriennali gli interessi vengono attualizzati alla data di concessione dell'agevolazione, così come i costi ammissibili nel caso di agevolazioni concesse ai sensi del Regolamento (UE)N. 651/2014):

- A. Costi ammissibili relativi a un intervento: € 300.000
- B. Importo del finanziamento: € 300.000
- C. Durata del finanziamento: 1 anno
- D. Tasso agevolato: 3%
- E. Tasso di mercato 5%
- F. Importo interessi al tasso agevolato: $B \cdot D = € 9.000$
- G. Importo interessi al tasso di mercato: $B \cdot E = € 15.000$
- H. ESL in valore assoluto = $G - F = 6.000$
- I. ESL in percentuale = $H / A = 6.000 / 300.000 = 2\%$

8. **«FAR»:** il Fondo Agevolazioni per la Ricerca, sul quale sono stanziati le risorse finanziarie rese disponibili per il presente bando nell'ambito dell'Accordo attuativo di Programma, è stato istituito dal D.Lgs. n. 297 del 27 luglio 1999 che è stato abrogato dal D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134. Il fondo FAR alimenta le disponibilità del fondo FIRST (Fondo per Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica), il cui utilizzo è regolato dal DM 115 del 19 febbraio 2013.



9. «**Finpiemonte SpA**»: soggetto “in house” della Regione Piemonte, è l’organismo di cui Regione Piemonte si avvale, in base ad apposita convenzione, ai fini del supporto specialistico all’attività di istruttoria, monitoraggio, controllo della spesa ed erogazione contributi ed eventuali gestione dei rientri del C.A.
10. «**Grandi imprese**»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014.
11. «**Imprese**»: Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Si specifica che il termine “imprese”, indicato all'interno del presente bando, ricomprende le seguenti tipologie:
- microimprese, piccole (in seguito «PI») e medie imprese (in seguito «MI»): le imprese individuate ai sensi della citata Raccomandazione (2003/361/CE);
 - grandi imprese (in seguito «GI»): le imprese che, ai sensi della sopra citata Raccomandazione, non rientrano nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese;
 - consorzi di sole imprese;
 - società consortili di sole imprese.

In relazione alle ultime due tipologie di imprese si rimanda alla definizione di «Consorzio» o «Società consortile» (cfr. precedente punto 6).

12. «**Imprese economicamente e finanziariamente sane**»: ai fini del presente bando sono considerate imprese economicamente e finanziariamente sane quelle non in difficoltà ai sensi:
- della Comunicazione (2014/C 249/01);
 - dell’articolo 2 comma 18 del Regolamento di esenzione.
13. «**Impresa in difficoltà**»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
14. «**Intensità di aiuto**»: l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione dell'aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini



dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. L'intensità dell'aiuto è calcolata per ciascun beneficiario.

15. «**Merito creditizio**»: valutazione - sulla base della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità gestionale - della possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere, agli impegni finanziari derivanti dal finanziamento agevolato. La suddetta valutazione è effettuata ai fini della concessione dell'aiuto rimborsabile, la cui richiesta è limitata alle sole imprese ed è facoltativa.
16. «**MIUR**»: il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
17. «**Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza**»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

I suddetti requisiti, previsti per l'OR, saranno verificati all'interno dello Statuto/Atto costitutivo. L'OR può partecipare al progetto:

- a. in qualità di fornitore di ricerca contrattuale;
- b. in qualità di partner, dando luogo ad una collaborazione effettiva tra imprese e OR.

È vietato per un OR essere contemporaneamente fornitore di ricerca contrattuale e partner per lo stesso progetto di ricerca.

18. «**POR FSE**»: Programma Operativo Regionale (POR), consiste nel documento di programmazione per il periodo 2014-2020, che individua priorità strategiche, obiettivi e interventi di utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo (FSE), nel quadro della politica di investimento sulle competenze delle persone e sul capitale umano in favore dell'occupazione.
19. «**POR FESR**»: Programma Operativo Regionale (POR), consiste nel documento di programmazione per il periodo 2014-2020 che individua priorità strategiche, obiettivi e interventi di utilizzo delle risorse comunitarie assegnate alla Regione dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR), nel quadro della politica di coesione, in favore della crescita e della competitività dei territori.
20. «**Partner**»: impresa, consorzio, società consortile o OR partecipante a un'ATS costituita o costituenda per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo.
21. «**Partenariato**»: l'insieme dei partner partecipanti a un'ATS costituita o costituenda per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo.
22. «**PMI**»: le piccole e medie imprese secondo la definizione dell'allegato 1 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni, **a cui si rimanda e di cui si sintetizza di seguito la definizione:**

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- a. i dati delle eventuali società associate alla PMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale



b. i dati delle eventuali società collegate alla PMI beneficiaria, nella loro interezza

La guida alla definizione di PMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_it.pdf

23. **«Progetto di ricerca e sviluppo»** (in seguito «Progetto» o «Progetto di R&S»): un'operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie di ricerca e sviluppo ai sensi della Disciplina RSI, finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa, con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di R&S può essere articolato in diversi pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi realizzativi, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi (compresi i relativi costi previsti), e prestazioni concrete da fornire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi.
24. **«Regime di aiuti»**: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito.
25. **«Ricerca industriale»**: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.
26. **«S3»**: Nell'ambito della Politica di Coesione dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020, la Commissione Europea ha stabilito che la Specializzazione Intelligente (Smart Specialisation Strategy – S3), approccio strategico sui differenti aspetti della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, diventi un requisito preliminare per il supporto degli investimenti in due obiettivi chiave, ossia il rafforzamento di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione e il miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle stesse. Scopo della S3 è fornire un supporto mirato alla ricerca e all'innovazione, concentrando gli sforzi di sviluppo economico e gli investimenti sui punti di forza relativi di ciascuna regione, così da sfruttarne le opportunità e le tendenze emergenti.
27. **«Soggetto capofila»**: è il soggetto partecipante cui compete il ruolo di coordinatore delle attività progettuali dotato di poteri di rappresentanza nei confronti dell'ente finanziatore. Ai fini del presente bando, il Capofila deve essere necessariamente un'impresa.
28. **«Spese di personale»**: le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessate.
29. **«Sviluppo sperimentale»**: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.
- Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi.
- Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
30. **«U.L.A.»**: le ULA (Unità Lavorative Annue), così come definite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, di recepimento della Raccomandazione (2003/361/CE), sono l'unità di misura del lavoro dipendente che le normative comunitarie e nazionali considerano ai fini della verifica del requisito di PMI. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA 2. Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate. La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.
31. **«Unità produttiva»**: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.



4. BASI GIURIDICHE

I contributi di cui al presente bando costituiscono aiuti di stato concessi in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (CE) della Commissione n. 651 del 17 giugno 2014. Ai sensi di tale Regolamento, il presente bando costituisce esso stesso una misura di aiuto. Operando in regime di esenzione, la misura di cui al presente bando è esentata dall'obbligo di notifica ma è comunque soggetta alla comunicazione delle informazioni sintetiche attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione.

I contributi per la realizzazione dei progetti sono concessi sulla base:

- dell'Accordo di Programma, sottoscritto in data 24 luglio 2012, tra il MIUR e la Regione Piemonte, diretto a promuovere azioni congiunte intese a coordinare investimenti ed iniziative di interesse nazionale sul territorio regionale per la valorizzazione delle politiche di sostegno alla ricerca fondamentale e industriale, allo sviluppo sperimentale, nella versione approvata durante la seduta del 9 settembre 2015 dal Comitato tecnico dell'accordo (istituito ai sensi dell'art. 7 del testo dell'Accordo di Programma stesso con DM 807 del 23/11/2012 e successivo DM 487 del 14/07/2015);
- del Fondo Agevolazioni per la Ricerca (FAR), istituito con il D.Lgs. n. 297 del 27 luglio 1999 che è stato abrogato dal D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134. Il fondo FAR alimenta le disponibilità del fondo FIRST (Fondo per Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica), il cui utilizzo è regolato dal DM 115 del 19 febbraio 2013;
- del Decreto Ministeriale emanato dal M.I.U.R. in data 7 marzo 2014, con visto della Corte dei Conti in data 16 aprile 2014 che, al fine di dare attuazione alle specifiche iniziative contenute nell'Accordo di Programma attuativo del Protocollo d'Intesa, ha previsto la copertura per la quota di propria competenza per un importo di 40 ML di euro;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 17 – 2222 del 12/10/2015 relativa all'Accordo di programma tra il M.I.U.R. e la Regione Piemonte, sottoscritto in data 24 luglio 2012, art. 3 "Settori di intervento e azioni", Azione 3 - Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente: indirizzi dell'iniziativa Piattaforma tecnologica regionale Fabbrica Intelligente;
- della Legge regionale n. 34/2004 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive" sulla base della quale Regione Piemonte ha introdotto e disciplinato interventi, metodi e strumenti di programmazione e attuazione della politica industriale regionale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e qualificazione delle attività produttive, incremento della competitività e crescita del sistema produttivo e dell'occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici;
- della normativa che regola le disposizioni generali e specifiche a valere fondi strutturali della U.E: la misura risulta infatti del tutto conforme con le azioni che saranno intraprese a valere sul POR FESR e POR FSE per il periodo 2014/2020 della Regione Piemonte e i progetti finanziati saranno sottoposti alla medesima regolamentazione in uso a valere fondi strutturali comunitari. Si rimanda all'art. 14 "Rinvio" per riferimenti specifici alla normativa;
- del documento "Strategia per la specializzazione intelligente del Piemonte", presentato contestualmente al Programma Operativo Regionale FESR e attualmente in fase di negoziazione tra Regione e Commissione Europea, i cui indirizzi risultano in linea con l'iniziativa nella riconferma del ruolo delle piattaforme tecnologiche, nella scelta della denominazione della Piattaforma tecnologica "Fabbrica intelligente", nella individuazione dei settori previsti dal bando nonché degli obiettivi e degli ambiti di intervento prioritari.

5. CONTENUTI

5.1. La Piattaforma tecnologica

La Regione Piemonte, in accordo con il MIUR, intende sostenere "Progetti strategici su tematiche di interesse regionale o sovra regionale" (Piattaforme Tecnologiche) che consentano l'acquisizione e la sperimentazione di nuove conoscenze nonché l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi, o al miglioramento di quelli esistenti, al fine di contribuire allo sviluppo delle imprese (in specie piccole e medie) che operano in aree scientifiche e tecnologiche individuate in conformità a quanto indicato negli atti di indirizzo e programmazione della Regione Piemonte richiamati in premessa.

Le Piattaforme Tecnologiche sono concepite come un insieme integrato, coordinato e organico di azioni di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di attività di dimostrazione, che, alimentandosi reciprocamente, siano



finalizzate al perseguimento di obiettivi industriali di breve-medio periodo. In tale ottica, i programmi strategici devono comprendere azioni che prevedano la partecipazione congiunta e sistematica di una pluralità di soggetti diversi attivi nella ricerca e nell'innovazione. I progetti strategici si caratterizzano dunque per la previsione di operazioni e azioni integrate, anche di carattere intersettoriale e individuate sulla base di un'ampia condivisione, strettamente coerenti e collegate tra di loro, che convergono verso un comune obiettivo di sviluppo della competitività e dell'innovazione del sistema economico regionale e richiedono, per la loro complessità, un approccio attuativo coordinato.

La piattaforma rappresenta uno strumento di coordinamento che riunisce diversi portatori di interessi attorno ad una visione comune e ad una strategia di sviluppo di nuove applicazioni, nuovi prodotti e nuovi servizi che derivano dalla convergenza di più traiettorie tecnologiche. In particolare, le strategie di coordinamento che sono abilitate dalla definizione di piattaforma attengono principalmente all'identificazione di problemi tecnologici rilevanti, alla definizione di una lista di priorità nella soluzione degli stessi, alla mobilitazione di risorse dedicate ed all'ottenimento di una sufficiente massa critica di conoscenza e sforzi innovativi.

La Regione Piemonte, in questa prospettiva - secondo gli indirizzi assunti con i provvedimenti richiamati in premessa - intende indirizzare, nell'ambito del presente bando, i finanziamenti della presente misura su pochissimi progetti di larga scala in settori strategici, concertando agende di ricerca e sviluppo comuni, su un orizzonte di breve/medio termine, tra grandi attori industriali e della ricerca definiti e organizzati in una forma riconosciuta di coordinamento.

5.2. Beneficiari e ambito territoriale

Raggruppamenti/Aggregazioni, anche temporanei, costituiti o costituendi, di soggetti che in forma collaborativa intendano sviluppare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Requisito essenziale della compagine di progetto è la presenza di un numero significativo di piccole e medie imprese (secondo regole minime di partecipazione indicate nel successivo art. 5.5 "Significativa presenza delle PMI").

I requisiti posseduti dai singoli beneficiari dovranno corrispondere alle seguenti definizioni:

IMPRESE ¹ <i>Non possono essere beneficiarie di contributo le imprese in difficoltà</i>	P.M.I.	Piccole e medie imprese (PMI), con unità locale produttiva attiva ubicata nel territorio della Regione Piemonte regolarmente censite presso la CCIAA di riferimento ed aventi i parametri dimensionali ai sensi del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 relativo ai criteri di individuazione delle piccole e medie imprese (GURI n. 238 del 12/10/2005)
	GRANDI IMPRESE	Grandi imprese (GI), con unità locale produttiva attiva ubicata nel territorio della Regione Piemonte regolarmente censite presso la CCIAA di riferimento a condizione che collaborino in un progetto caratterizzato da una significativa presenza di PMI (cfr. successivo art. 5.5 "Significativa presenza di Pmi")
	CONSORZI	ConSORZI con sede nella Regione Piemonte e costituiti in prevalenza da imprese aventi unità produttive attive nella Regione Piemonte. Tali soggetti sono ammessi solo se sono destinatari ultimi dell'agevolazione: diversamente dovranno presentare domanda di agevolazione le singole imprese consorziate
ORGANISMI DI RICERCA	Organismi di ricerca (OR), come definiti ai sensi dell'art. 2.83 del REG CE 651/2014, con sede legale o unità operativa o laboratorio nel territorio della Regione Piemonte. Possono concorrere solo se presentano un progetto in collaborazione caratterizzato da una significativa presenza di PMI (cfr. punto 5.5 "Significativa presenza di Pmi"). In caso di partecipazione da parte di Enti di ricerca complessi (ad esempio Università o il CNR) si dovrà fornire la specificazione, operativa e finanziaria, dell'unità organizzativa (Dipartimenti o Istituti) effettivamente coinvolta	

¹ «Imprese economicamente e finanziariamente sane»: ai fini del presente bando sono considerate imprese economicamente e finanziariamente sane quelle non in difficoltà ai sensi:

- della Comunicazione (2014/C 249/01);
- dell'articolo 2 comma 18 del Regolamento di esenzione N. 651/2014.



ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ALTRI ENTI IN VARIO MODO DENOMINATI	<p>Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti in vario modo denominati devono configurarsi, ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente Disciplinare, quali:</p> <ol style="list-style-type: none">organismi di ricerca come definiti ai sensi dell'art. 2.83 del REG CE 651/2014, con sede legale o unità operativa o laboratorio nel territorio della Regione Piemonte. Tali enti dovranno trasmettere già nella prima fase (del pre-progetto) copia dello Statuto o altra documentazione ritenuta utile per consentire una verifica preliminare del requisito soggettivo di ammissibilità;soggetti – aventi sede legale o unità operativa ubicata nel territorio della Regione Piemonte – che esercitino in via esclusiva o principale un'attività economica professionalmente organizzata diretta alla produzione ovvero allo scambio di beni e servizi nel territorio della Regione Piemonte. Tali enti sono ammissibili alle agevolazioni solo qualora dimostrino la prevalenza dell'attività economica esibendo apposita congrua documentazione (ad esempio: Statuto, Atto Costitutivo, ultimo bilancio o altra analoga e pertinente documentazione dell'Ente). Tale documentazione dovrà essere inoltrata già nella prima fase (del pre-progetto). A tal proposito si specifica che si dovrà dare dimostrazione della prevalenza (>50%) dei redditi derivanti da attività economiche rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative, con riferimento agli ultimi dati disponibili.
---	---

Tali raggruppamenti/agggregazioni di soggetti, già chiaramente definiti al momento della presentazione delle candidature, dovranno essere organizzati in una forma giuridicamente riconosciuta (consorzio, ATS o forme similari) ovvero riportare l'impegno a costituirsi in associazione entro i termini indicati dalla Regione nella comunicazione di avvenuta concessione del finanziamento.

Si ribadisce qui in particolare l'indirizzo generale che la partecipazione delle grandi imprese è consentita a condizione che sia coinvolto un numero significativo di piccole e medie imprese. Gli interventi devono collocarsi, quindi, in una logica di filiera, nell'ambito di un programma/progetto:

- idoneo a produrre benefici per le piccole e medie imprese che aderiscono all'aggregazione;
- orientato in particolare alla domanda di ricerca e innovazione proveniente dalle PMI.

Considerato il carattere multidisciplinare e multisettoriale dei temi che caratterizzano i temi della Fabbrica Intelligente, potranno partecipare imprese e soggetti di qualsiasi settore merceologico purché, in corso di verifica dei contenuti tecnico-scientifici delle proposte progettuali, i singoli apporti risultino strettamente necessari o coerenti con le finalità e gli obiettivi della presente Piattaforma Tecnologica.

In tutti i casi, le singole imprese e gli organismi di ricerca privati non potranno presentare domande d'aiuto per più di due progetti. Nel caso un'impresa presenti tre o più richieste, tutte le domande presentate saranno respinte pregiudicando così tutti gli altri soggetti partecipanti.

Sono escluse, in tutti i casi, le aziende agricole singole o associate, società cooperative e industrie di trasformazione di prodotti elencati nell'Allegato I del TCE2 ed Iscritte all'Anagrafe Agricola del Piemonte.

Altrettanto, saranno escluse le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie.

5.3. Ambito temporale per l'avvio e la conclusione degli interventi

I programmi finanziati non potranno avere, di norma, una durata superiore a 30 mesi, decorrente dalla concessione dell'agevolazione o dalla sottoscrizione della convenzione di finanziamento.

La possibilità di un'eventuale concessione di proroghe sarà valutata in relazione ai termini di durata dell'Accordo MIUR-Regione e vincoli di bilancio del MIUR.

Saranno riconosciute, ai fini del contributo, le spese sostenute anteriormente all'atto di ammissione definitiva a finanziamento, e comunque posteriormente alla data di presentazione del 1° dossier di candidatura, sempre che afferiscano esclusivamente alla realizzazione del Progetto. Tale possibilità dovrà essere limitata e riferita a quelle attività che presentano inderogabile necessità di essere attivate anteriormente all'ammissione definitiva a finanziamento.

² Allegato in appendice al Bando



In tutti i casi non è ammissibile a finanziamento l'attività di predisposizione del dossier di candidatura.

5.4. Localizzazione dell'investimento

Le proposte progettuali, per la parte ammessa all'agevolazione, devono essere realizzate e/o ascritte nella/alla unità locale dei soggetti beneficiari regolarmente censita presso la CCIAA o altro documento equivalente, localizzata nel territorio della Regione Piemonte e che risulti attiva e produttiva. Al fine di verificare il permanere di tali requisiti nel tempo (cfr successivo art. 10.1), la Regione e Finpiemonte verificheranno la continuità operativa del presidio produttivo anche dopo la conclusione dei progetti.

5.5. Significativa presenza di PMI

La partecipazione di PMI è considerata significativa quando le stesse sostengono cumulativamente almeno il 30% dei costi complessivi ammissibili per la realizzazione della proposta progettuale.

Qualora la proposta progettuale non rispetti il requisito specifico previsto in termini di partecipazione significativa delle PMI, essa sarà ritenuta non ammissibile e non sarà possibile presentare controdeduzioni, modifiche e integrazioni.

Qualora il mancato rispetto del requisito consegua invece dalle rideterminazioni del piano dei costi applicate durante la fase di valutazione di merito e di congruità economico-finanziaria, i soggetti beneficiari ne vengono informati in via anticipata contestualmente alla restituzione del primo giudizio sull'intervento e possono proporre eventuali modifiche al fine di ripristinare le soglie minime previste.

Nel caso in cui in fase di valutazione non si accolgano le modifiche proposte e nel caso in cui la partecipazione delle PMI non possa essere ripristinata alle soglie minime previste, l'intervento - ancorché potenzialmente ammissibile nel merito - non potrà essere incluso tra quelli finanziabili.

Salvo casi eccezionali debitamente motivati, il rispetto del requisito relativo alla partecipazione significativa delle PMI, pena la revoca del finanziamento concesso, dovrà continuare a sussistere anche a seguito di ogni eventuale variazione in corso d'opera e verrà riverificato in sede di rendicontazione finale.

Nel caso di variazioni della compagine (cfr art. 7.6) la verifica verrà invece effettuata contestualmente alla comunicazione della variazione. È tuttavia consentita una tolleranza del 10% rispetto alla soglia minima del 30% come in precedenza indicata, qualora le variazioni si verifichino successivamente alla concessione del contributo e all'avvio delle attività e riguardino esclusivamente la componente economica.

5.6. Limitazioni afferenti la categoria degli "organismi di ricerca"

Gli organismi di ricerca devono sostenere cumulativamente almeno il 15% ma non più del 30% dei costi complessivi ammissibili per la realizzazione di ciascun progetto.

Qualora il limite massimo imposto alla partecipazione degli organismi di ricerca venga superato - anche a seguito delle eventuali rideterminazioni ai costi apportate in sede di valutazione tecnica e di congruità finanziaria - quest'ultimo sarà automaticamente ripristinato dalla Regione, con una suddivisione pro quota dell'eccedenza tra i diversi OdR, per redigere il piano definitivo dei costi ammissibili.

Gli organismi di ricerca dovranno destinare almeno il 20% delle spese di personale all'attivazione di nuovi contratti di ricerca.

Gli OdR possono presentare, solamente in qualità di partner, una o più domande (solo per gli atenei non valgono le limitazioni al numero massimo di progetti presentabili di cui all'art. 5.2) riferibili a progetti diversi. Si specifica che, per quanto riguarda la partecipazione al bando da parte di Enti di ricerca che presentino una struttura organizzativa complessa, come ad esempio le Università, articolate in dipartimenti o il CNR, articolato in Istituti, essa dovrà avvenire a livello delle unità organizzative interne (Dipartimenti, Istituti, ecc.) e non a livello dell'Ente di ricerca nel complesso.

Ai fini del presente bando, la domanda di finanziamento dovrà sempre essere firmata dal legale rappresentante dell'Ateneo/Ente di ricerca. Ciascun ente potrà decidere, in base alla propria organizzazione interna, se gestire la singola istanza di finanziamento a livello della singola struttura oppure a livello di ente nel suo complesso fermo restando, in questo caso, la necessità di identificare comunque ciascuna unità organizzativa coinvolta nel progetto.

Ai fini della rendicontazione delle spese saranno considerate ammissibili le singole unità organizzative identificate e non l'Ente nel suo complesso.



Si precisa infine che la partecipazione di un'unità di ricerca di un Ente pregiudica la possibilità per le altre unità dello stesso Ente di essere fornitori di ricerca contrattuale a favore del progetto.

5.7. Definizione di progetto in collaborazione

In un progetto in collaborazione, i beneficiari dell'aiuto partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Perché vi sia collaborazione, le imprese o gruppi di imprese devono essere tra loro autonomi.

Sussiste "collaborazione", ai fini dell'accesso ai finanziamenti del presente bando, quando:

- nessuna impresa (o gruppo di imprese non autonome) sostiene da sola più del 50% dei costi ammissibili ed, in ogni caso,
- l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati del progetto/studio di fattibilità nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.

In tale contesto non possono essere classificati come rapporti di collaborazione tutte le richieste di fornitura ad altri soggetti/imprese se inquadrabili come appalti ordinari di beni o servizi (anche di alto contenuto innovativo o tecnologico). L'acquisizione di beni/servizi reperiti dal beneficiario liberamente sul mercato quindi non potrà configurarsi come "collaborazione" e la si potrà attivare tenendo conto dei limiti di importo di cui al successivo art. 5.14 "Costi ammissibili".

E' vietato inoltre l'instaurarsi di rapporti commerciali che diano origine alla fatturazione delle prestazioni tra i partner di uno stesso raggruppamento.

In fase di valutazione del criterio di selezione inerente la "Qualità del raggruppamento proponente" (cfr art. 6.6 "Criteri di selezione"), si terrà inoltre conto della composizione della compagine di progetto in ordine alla capacità di aver aggregato partners non facenti parti di una filiera di abituale sub-fornitura o più in generale non appartenenti ad un sistema di relazioni pre-esistenti.

5.8. Associazioni temporanee di scopo e ruolo del Capofila

A seguito della comunicazione di avvenuta concessione del finanziamento da parte della Regione, entro 30 giorni, i partenariati dovranno costituirsi formalmente mediante un contratto di associazione temporanea di scopo (senza ricorrere obbligatoriamente alla stipula mediante atto pubblico notarile) con cui regolare ruoli e responsabilità dei singoli partecipanti al progetto.

In particolare, il contratto di associazione dovrà contenere i seguenti requisiti minimi:

- a. l'individuazione di un soggetto capofila, dotato di un mandato di rappresentanza, autorizzato ad intrattenere rapporti con l'amministrazione regionale e con Finpiemonte che dovrà essere di derivazione **INDUSTRIALE**;
- b. la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento;
- c. accordo preliminare in merito alla ripartizione e alle condizioni di esercizio della proprietà intellettuale derivante dall'attività svolta nel progetto. L'Accordo deve contenere i principi in base ai quali tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto. Nel caso dell'organismo di ricerca, questi riceve una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle sue attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso. L'importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese partecipanti ai costi delle attività dell'organismo di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione. In tutti i casi, l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.

Al Capofila dovranno essere affidati i seguenti compiti:

- a. stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'ATS, tutti gli atti contrattuali connessi con l'ammissione a finanziamento e la gestione dei progetti fermo restando le responsabilità individuali conseguenti all'esecuzione delle parti di propria competenza in termini tecnici, finanziari e di rendicontazione. In ultima analisi, anche se il finanziamento è da considerarsi globale sull'intera durata del progetto, il beneficiario giuridico finale resta il singolo soggetto a cui competono tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e rendicontativo;



- b. svolgere attività di coordinamento e monitoraggio del progetto. A tale scopo, in sede di proposta, il candidato dovrà dimostrare di possedere risorse (organizzative, professionali e strumentali) che assicurino capacità all'esercizio del ruolo. L'attività di coordinamento dovrà essere svolta da risorse interne al soggetto e non potranno essere appaltate esternamente. A tale attività (identificata con il WPO) potrà essere destinato il 5% max del budget di progetto;
- c. svolgere funzione di controllo sugli avanzamenti di spesa rendicontati dai singoli partner finalizzato ad accertare la massima coerenza e pertinenza delle dichiarazioni di spese in relazione alle attività tecniche svolte dagli stessi partner. A tale scopo, il capofila sarà dotato della necessaria visibilità sulle dichiarazioni di spesa, caricate sul sistema di Finpiemonte, da parte dei partner e dovrà fornire una sua validazione preliminare prima che queste possano essere processate;
- d. svolgere funzione di raccordo per la trasmissione a Finpiemonte di tutte le variazioni societarie rilevanti, riguardanti l'intero partenariato, per le quali è prevista l'adozione di provvedimenti di modifica.

5.9. Investimenti ammissibili

Sono considerate attività ammissibili quelle che si configurano, ai sensi del REG CE n. 651/2014, come progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale secondo le seguenti definizioni:

«ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

«sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Rientra invece nello sviluppo sperimentale la realizzazione di un dimostratore tecnologico o proof of concept, secondo la definizione del REG CE n. 651/2014.

Ai fini di questo bando, un Dimostratore Tecnologico è un prototipo di prodotto o di processo, ovvero un impianto pilota, ovvero un ambiente di sperimentazione, reale o simulata, specificamente costruito/a intorno all'idea innovativa. Esso deve avere la funzione di evidenziare la fattibilità dell'idea innovativa, valutarne le condizioni in un ambiente reale sia di fabbricazione che di funzionamento, studiarne i costi e mitigare i rischi di futura industrializzazione.

E' esclusa la finalità commerciale dell'attività dimostrativa. Ai fini di questo bando non sono attività dimostrative valide le attività di trasferimento tecnologico, nonché le attività di dimostrazione della tecnologia in ambiti espositivi, di fiera o equivalenti e in ogni caso l'attività la cui finalità sia la promozione della vendita.

Nel caso tuttavia il Dimostratore Tecnologico fosse equivalente a un processo o prodotto potenzialmente idoneo a diretto sfruttamento commerciale, **questo deve essere specificamente escluso** con dichiarazione del legale rappresentante della mandataria del raggruppamento.

L'attività dimostrativa deve, necessariamente, applicarsi in contesti produttivi appartenenti ai settori individuati dalla **S3 regionale** (aerospazio, automotive, chimica verde, mecatronica, made in, ossia agroalimentare e tessile, e innovazione per la salute) e può concorrere fino a un massimo del **50 per cento del costo complessivo del progetto ma non risultare comunque al di sotto del 30%** e, per quanto essa sia afferente lo sviluppo sperimentale, i costi devono essere programmati e rendicontati in modo da permetterne la separata identificazione. I costi dei beni pluriennali che sono funzionalmente incorporati nel Dimostratore e ne costituiscono parte essenziale e non accessoria o separabile e, purché se ne dimostri l'esaurirsi della loro vita utile, possono essere ammessi a rendiconto per l'intero importo, in luogo della percentuale di ammortamento.

La parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare pienamente nelle definizioni sopra evidenziate: a tal fine, nel caso in cui nel progetto concorrano attività riconducibili a tutte le definizioni, la proposta progettuale dovrà



precisare in quale delle tre tipologie (ricerca industriale, sviluppo sperimentale e dimostratore) rientri ciascuna delle attività di progetto.

5.10. Progetti di alta formazione e ricerca in apprendistato

Per ogni singola proposta progettuale le imprese facenti parte della compagine, in fase di presentazione del progetto definitivo, assumono l'impegno ad attivare un numero di assunzioni minime corrispondenti alle seguenti fasce di investimento:

- tra 5 e 7 milioni di euro - 10 assunzioni;
- tra 7 e 10 milioni di euro - 15 assunzioni;
- tra 10 e 15 milioni di euro - 18 assunzioni;
- oltre i 15 milioni di euro - 20 assunzioni.

Considerata la tipologia dei programmi di intervento previsti ed in coerenza con la necessità di prevedere nuovi profili professionali ad essi dedicati in una logica di forte integrazione, le tipologie di assunzioni potranno essere individuate nell'ambito del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

La disciplina regionale, definita di intesa tra le parti sociali e gli Atenei piemontesi, renderà disponibile i percorsi accademici e di specializzazione di seguito indicati:

- Apprendistato per il conseguimento della Laurea triennale;
- Apprendistato per il conseguimento della Laurea magistrale;
- Apprendistato per il conseguimento della Master di I o II livello;
- Apprendistato per il conseguimento del Dottorato di ricerca;
- Apprendistato per Attività di ricerca.

I percorsi formativi in apprendistato sono progettati nel rispetto degli ordinamenti universitari e aderiscono alle specifiche necessità, in termini di contenuti professionalizzanti, espressi direttamente dalle imprese.

Gli apprendisti saranno assunti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Job Acts) e dei relativi decreti attuativi. La disciplina contrattuale prevede:

- la stipula di un protocollo di intesa tra Ateneo e datore di lavoro (a cura dell'ateneo con il coinvolgimento del datore di lavoro) al fine di definire durata, contenuti e organizzazione della didattica dei percorsi formativi;
- la progettazione di un piano formativo individuale e del dossier individuale, redatti dall'Ateneo d'intesa con l'impresa;
- una durata dei contratti di apprendistato di alta formazione che non può essere inferiore a sei mesi ed è pari alla durata ordinamentale dei rispettivi percorsi;
- una durata dei contratti di apprendistato per attività di ricerca che non può essere inferiore a sei mesi, definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca e che non può essere superiore a tre anni, salva la facoltà della Regione di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino a un anno, in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca.

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna, ovvero presso l'impresa, ed esterna, ovvero presso l'Ateneo. Per favorire l'integrazione formativa nei due contesti, lavorativo ed accademico, operano in forma coordinata il tutor aziendale e il tutor accademico anche al fine di favorire l'inserimento dell'apprendista nell'impresa.

Dal punto di vista amministrativo e finanziario, tale attività sarà regolata direttamente tra Regione e Ateneo e non costituisce aggravio burocratico per l'impresa.

Gli stessi apprendisti, per il periodo di permanenza in impresa, saranno auspicabilmente impegnati sulle attività di progetto e, pertanto, la quota parte di salario essere imputata sulle spese di personale dei progetti di ricerca.

I contratti di apprendistato dovranno attivarsi entro tre mesi dall'avvio dei progetti. L'impegno sarà assunto a livello di ATS fornendo altresì l'indicazione dei partner su cui tale impegno dovrà essere declinato in modo che risultino ben identificati gli obblighi in capo a ciascun mandante.

Sarà possibile derogare al vincolo quantitativo del numero minimo di contratti da attivare solo nei casi di recesso di un partner sempre che a ciò non consegua un subentro sulle attività di altri membri del partenariato o di nuovi membri. Diversamente, il vincolo dovrà essere ripristinato e redistribuito internamente all'ATS.



La tipologia contrattuale dell'apprendistato di alta formazione e ricerca beneficia di importanti sgravi fiscali, unitamente alla rimodulazione del salario in relazione all'obbligazione formativa prevista dai percorsi. Inoltre, questa tipologia contrattuale può concorrere ad ulteriori incentivi economici previsti dalla normativa vigente.

Le imprese interessate ad attivare contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca definiscono, con l'Ateneo di riferimento, la tipologia di apprendistato da utilizzare (lauree – master – dottorati di ricerca –attività di ricerca) e i relativi contenuti formativi e organizzativi. Successivamente, l'Ateneo propone alla Regione i progetti concordati con le imprese ai fini della valutazione del finanziamento degli stessi.

La presente azione non costituisce Aiuto di stato ex art. 107 TFUE.

5.11. Ambiti scientifici e tecnologici ammessi

Ai sensi della sopra richiamata DGR n. 17 – 2222 del 12/10/2015, le aree scientifiche e tecnologiche prioritari individuati dall'Accordo di Programma con il MIUR, relativamente alle quali possono essere attivate – nell'ambito del presente bando – le proposte di candidature al finanziamento sono le seguenti:

MACRO-TEMATICHE	TECNOLOGIE/SISTEMI
Processi di produzione, sistemi mecatronici e robotici per il manifatturiero avanzato	Manifattura additiva
	Sistemi e processi laser
	Sistemi ad alte prestazioni (alta precisione, alta produttività, alta affidabilità)
	Processi avanzati di deformazione, lavorazione e asportazione per nuovi materiali
	Modellizzazione e simulazione di processi e sistemi di produzione
	Processi di produzione sostenibili
	Sensoristica per il monitoraggio ed il controllo dei processi di produzione
	Componenti, macchine e robot intelligenti.
Soluzioni ICT quali tecnologie abilitanti per la fabbrica del futuro	Soluzioni ICT per l'implementazione di piattaforme distribuite e collaborative orientate ai servizi
	Soluzioni ICT per l'inclusione del mondo reale nella fabbrica
	Soluzioni ICT per la modellizzazione e la memorizzazione di grandi quantità di dati, la loro visualizzazione e l'estrazione automatica delle informazioni
	Nuove infrastrutture ICT per il supporto dei processi avanzati di manifattura
	Soluzioni ICT per l'efficiamento energetico e la green factory
Produzione e impiego di materiali innovativi nel settore manifatturiero	Materiali multifunzionali
	Micro-nano materiali
	Materiali eco-compatibili
Tecnologie, strategie, metodi e gestione della manifatturiera avanzata	Metodi e strumenti per la progettazione e gestione della strategia manifatturiera
	Strategie per la gestione della catena dei fornitori
	Interazione avanzata uomo-macchina
	Ergonomia, tecnologie per ambienti più confortevoli e sicuri, aumento della competitività attraverso la valorizzazione delle persone
	Modellizzazione e simulazione per la progettazione e gestione integrata di prodotti, processi e sistemi



Aspetti trasversali: integrazione con aspetti afferenti l'area delle scienze economiche/umanistiche/sociali	Organizzazione del lavoro, sicurezza, tossicologia dei nuovi materiali, sociologia del lavoro, analisi degli impatti sociali, business model, comunicazione etc.
--	--

5.12. Smart data platform

La Strategia Europa 2020 considera il digitale come lo strumento necessario per un rilancio intelligente, sostenibile e inclusivo dell'economia ed anche la Strategia di specializzazione intelligente del Piemonte affida al public sector un ruolo importante nella definizione di iniziative di ricerca finalizzate alla creazione di innovazioni di prodotto e processo intelligenti (smart), pulite (clean) ed efficienti dal punto di vista del consumo delle materie e dei costi di produzione (resource efficiency).

Regione Piemonte ha avviato l'evoluzione delle proprie piattaforme relative agli open data e all'Internet of Things (IoT) verso una nuova piattaforma cloud abilitante e precompetitiva per la gestione degli Smart Data (smartdatanet.it): tale piattaforma, fruibile come servizio ed aperta ai soggetti pubblici e privati, intende fornire alle imprese strumenti utili per sviluppare nuovi servizi basati sul riutilizzo dei dati, offrendo contestualmente strumenti e facilities con cui avvicinarsi alle tecnologie innovative – e spesso onerose – legate ai temi dell'IoT e dei Big Data.

Per la realizzazione dei progetti, i beneficiari potranno avvalersi delle funzionalità rese disponibili da tale piattaforma tecnologica, Smart Data Platform (www.smartdatanet.it), in grado di abilitare modelli di cooperazione aperti, non discriminatori e anticipatori di dinamiche di libero mercato.

SMART DATA PLATFORM

*Con la piattaforma SDP Regione Piemonte intende favorire la crescita dell'economia e della competitività del territorio in cui il pubblico si configura come partner pro-attivo che rende disponibili i suoi asset, sotto forma di piattaforme collaborative e di dati per co-pianificare, co-progettare, **condividere e trasferire soluzioni e servizi grazie al ruolo abilitante dell'ICT.***

COS'É

***SDP è una piattaforma cloud aperta e precompetitiva disponibile per privati e pubblici che offre strumenti per sperimentare e ricercare soluzioni tecnologiche innovative legate al mondo dei dati.** Un sistema che aggrega dati provenienti dall'Internet of Things (telecamere, sensori, centraline meteo), dall'Internet of People (tweet) e open data pubblici e privati, che offre funzionalità per creare **nuove informazioni a valore aggiunto** su una molteplicità di temi.*

Smart Data Platform è una piattaforma di base fondamentalmente neutra, gestita in ottica PAAS (Platform As A Service), ma rilasciata anche in modalità open source. E' composta da un'infrastruttura Hardware (server cloud e componente fisica per la gestione ottimizzata dei Big Data) e da una componente Software open source (database e funzioni per gestire i dati real time e i Big Data).

In coerenza con la valorizzazione dei dati promossa dall'Agenda digitale del Piemonte e dal POR FESR (obiettivo tematico 2), SDP intende supportare la crescita di un ecosistema pubblico-privato offrendo alle imprese nuove opportunità di business attraverso:

- *La disponibilità di dati di diversa provenienza (Internet of Things, Internet of People, open data pubblici e privati);*
- *funzionalità per connettere oggetti, persone e sistemi e trattare i flussi di dati, garantendo standard di qualità e la sicurezza;*
- *librerie e casi d'uso per tutti gli utenti, con la possibilità di condividere i dati secondo livelli di condivisione aperti o privati;*
- *la possibilità di realizzare software o inserire dati utilizzabili da altri secondo profili diversi: usi gratuiti e precompetitivi, usi privati a fini amministrativi (cruscotti) e usi business per le imprese.*

Nella sua evoluzione è previsto l'arricchimento con funzionalità per la gestione dei Big Data, di supporto alle attività di data analytics e business intelligence (cruscotti).

A CHI E' DEDICATA

Imprese, Pubbliche Amministrazioni, Centri di ricerca e tutti i soggetti pubblici e privati interessati a sviluppare nuove applicazioni basate sui dati che derivano dall'Internet delle cose (IOT), arricchiti da patrimonio informativo open (Pubblico o privato)



La piattaforma è aperta:

- a coloro che coi dati già presenti o forniti possono sperimentare algoritmi per creare nuova conoscenza, nuovi dati e servizi, grazie a software e componenti in modalità open con relative linee guida e istruzioni operative.
- Alla partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati a costruire nuove opportunità economiche dai dati, come le imprese ICT, le startup, gli enti e gli istituti di ricerca, le università nonché sviluppatori e ricercatori del mondo degli open e dei big data.

I NUMERI:

Un primo esempio di come la piattaforma possa collegarsi al sistema delle imprese del territorio viene dal bando regionale Internet of Data – IoD del 2014 che ha permesso alle imprese piemontesi, con la collaborazione dei centri di ricerca, di condurre attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale sui dati della piattaforma e ha visto la partecipazione di 180 imprese e la presentazione di 50 progetti. I 29 progetti selezionati hanno un valore complessivo di oltre 25 milioni di euro.

Ad oggi, le strutture coinvolte tramite il bando IoD afferiscono a enti di ricerca pubblici o privati e atenei (per un totale di 54 beneficiari).

Ad oggi, la piattaforma ha coinvolto con il bando IoD 14 grandi imprese e 98 PMI (15 medie, 35 piccole, 48 micro imprese).

Sono quasi 36 milioni i dati disponibili nell'ecosistema generato dalla piattaforma.

Per maggiori informazioni:

<http://www.smartdatanet.it/>

5.13. Effetto di incentivazione

Nel caso in cui i beneficiari del finanziamento siano grandi imprese, si dovrà dare dimostrazione dell'effetto incentivante dell'aiuto sulla base di un'analisi controfattuale fra due situazioni caratterizzate rispettivamente dalla presenza e dall'assenza di aiuti. Pertanto la singola agevolazione finanziata nell'ambito del presente bando, può essere concessa solo se, grazie alla concessione dell'aiuto, risulta soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

Aumento delle dimensioni del progetto	Aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto ad una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone assegnate ad attività di RSI.
Aumento della portata	Aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati).
Aumento del ritmo	Riduzione dei tempi per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti.
Aumento dell'importo totale della spesa di RSI	Aumento della spesa totale di RSI da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di RSI sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto al fatturato totale.

L'effetto di incentivazione sarà valutato, caso per caso, al momento della selezione dei progetti ammissibili, utilizzando i dati forniti dalle imprese e sarà verificato prima dell'erogazione dell'ultima tranche dell'agevolazione attraverso relazioni presentate dai beneficiari indicanti le attività di ricerca e sviluppo addizionali svolte come risultato diretto dell'aiuto ricevuto. In particolare, l'impresa beneficiaria dovrà indicare le attività di ricerca avviate negli ultimi tre anni e dimostrare per ciascun progetto l'effetto di incentivazione dell'aiuto richiesto nell'ambito dell'apposita modulistica (Modello 4).

Le grandi imprese dovranno inoltre assicurare, tramite autodichiarazione (modello 6a), che l'agevolazione non è rivolta ad investimenti che determinano una delocalizzazione da un altro Stato dell'Unione europea.

5.14. Costi ammissibili



Per tutte le tipologie di progetti/programma di ricerca elencati all'art. 5.9, sono ammissibili a finanziamento e imputati alla fase di ricerca industriale, allo sviluppo sperimentale od ad attività di dimostrazione, i seguenti costi:

Attività	Tipologie ammissibili di spesa
Per attività di ricerca industriale	Spese di management e coordinamento a condizione che la stessa sia svolta con risorse interne del Capofila di progetto ed, eventualmente, dei WP leader. Tali spese non devono superare il 5% del costo totale. Non sono ammessi partner il cui apporto si sostanzia esclusivamente nello svolgimento di suddette attività
Per attività di sviluppo sperimentale	Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura del loro impiego sul progetto di ricerca). Il personale amministrativo deve essere imputato sulle spese generali.
Per attività di dimostrazione etc	Costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per il progetto di ricerca per tutto il loro ciclo di vita, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.
	Nel caso di beni destinati alla realizzazione di attività dimostrativa, questi, purché gli stessi esauriscano il loro periodo di vita utile in funzione del dimostratore, possono essere riconosciuti per intero. Tali spese non devono superare il 40% calcolato sul costo totale riferito al singolo beneficiario. Potranno valutarsi scostamenti se debitamente motivati in relazione con la natura complessa degli "output" realizzati.
	Spese per missioni (connesse ai progetti finanziati) all'estero e in Italia del personale impegnato sul progetto di ricerca nel limite del 5% dei costi di personale.
	I costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca. Tali spese sono consentite per ammontare max pari al 50% calcolato sul costo delle spese di personale del singolo beneficiario.
	Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca Tali spese non devono superare il 30% calcolato sul costo totale riferito al singolo beneficiario. Potranno valutarsi scostamenti se giustificati alla natura complessa degli "output" realizzati.
	Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca nella misura massima del 3% delle spese totali ammissibili del progetto. Nel caso di partecipazioni ad eventi organizzati da terzi, sono ammissibili in questa voce solamente le spese di iscrizione. Le spese di trasporto, effettuate esclusivamente con mezzi pubblici (aereo, treno, bus, taxi), di vitto e di alloggio devono essere inserite tra le spese di Missione. In tutti i casi, tali spese saranno sottoposte ad autorizzazione preventiva da parte della Regione o Finpiemonte al fine di accertare la stretta correlazione dell'evento con il progetto stesso. Possono rientrare in questa categoria le spese di allestimento del sito web del progetto.
	Spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca comprensivo del personale amministrativo impegnato in attività di rendicontazione. Esse sono ammissibili e da calcolarsi forfetariamente nella misura massima del 15% del costo per "spese di personale" riferito al singolo beneficiario ³

Ai sensi dell'art. 28.2.a del REG CE n. 651/2014, sono altresì ammissibili a finanziamento i seguenti costi esclusivamente nel caso in cui siano sostenuti da piccole e medie imprese ovvero da altri soggetti del raggruppamento che siano riconducibili alla definizione di P.M.I..

³ Salvo diverse successive determinazioni che saranno approvate dall'Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020 nell'ambito delle quali saranno definiti sia il tasso forfettario per la determinazione delle spese generali, sia i costi diretti del personale che costituiranno la base di calcolo del tasso forfettario così da determinare l'importo ammissibile delle spese generali stesse.



Attività	Tipologie ammissibili di spesa
Per spese di diritti di proprietà industriale	Tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, la presentazione e il trattamento della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto
	I costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni
	I costi sostenuti per dimostrare la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto

In tutti i casi, alle spese si applica il principio generale che i corrispettivi riflettano i “costi reali” e che, pertanto, il contributo regionale può remunerare solo le spese sostenute e non deve rappresentare un utile per l’impresa.

Non è consentita inoltre attività di fatturazione tra componenti del partenariato.

L’I.V.A (o imposta equivalente) che deriva dall’attività finanziata è ammissibile a condizione che rappresenti un costo indetraibile, effettivamente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario. Tale imposta non è sovvenzionabile quindi nei casi in cui essa può essere rimborsata al beneficiario o compensata dallo stesso. Qualora il beneficiario determini l’I.V.A. indetraibile sulla base di una percentuale pro-rata, ai fini dell’imputazione del costo si deve applicare la percentuale di indetraibilità esposta nell’ultima dichiarazione annuale IVA presentata.

Per un maggiore dettaglio relativo all’ammissibilità/non ammissibilità delle spese si rimanda al documento denominato “DOCUMENTO UNICO SULLA RENDICONTAZIONE DEI COSTI”, Allegato III al presente bando.

5.15. Attività non ammissibili

Trasferimento tecnologico: trasferimento e implementazione di conoscenze/tecnologie a favore di imprese del raggruppamento o di altre imprese esterne al raggruppamento.

Ricerca di base: attività sperimentale o teorica svolta soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.

Disseminazione/comunicazione: attività con una finalità “esterna” destinata alla disseminazione dei risultati al di fuori del gruppo di ricerca.

Industrializzazione/commercializzazione: attività a valle del progetto di ricerca che riguardano l’ingegnerizzazione dei prodotti/processi e più in generale fasi troppo prossime al mercato.

Formazione/aggiornamento: attività finalizzata all’acquisizione di competenze da parte del personale impegnato sulle attività di ricerca mediante fruizione a momenti strutturati di formazione o partecipazione a convegni/seminari su temi affini a quelli trattati nel progetto, ad esclusione di quanto consentito nel Programma di attività formative relative al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca rivolto ai giovani apprendisti avviati all’impiego dalle imprese beneficiarie dei finanziamenti.

5.16. Forma ed entità delle agevolazioni

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi in forma di agevolazione mista attraverso la possibile integrazione di auto non rimborsabile (c.d. a fondo perduto) e di aiuto rimborsabile (c.d. a credito agevolato).

L’aiuto rimborsabile è riservato ai soggetti “imprese”. L’impresa, in questo caso, può ricorrervi facoltativamente. Qualora si voglia rinunciare al credito agevolato, non vi è possibilità di riconvertire il vantaggio economico (sottoforma di ESL) in fondo perduto.

Tipologia beneficiario	Tipo attività	Fondo perduto	Rimborsabile	ESL MAX
Organismi di Ricerca	R.I./S.S./DIMOSTRATORE	70%	-	80%
Piccola impresa	R.I./S.S./DIMOSTRATORE	50%	25/30%	60%
Media impresa	R.I./S.S./DIMOSTRATORE	40%	25/30%	50%
Grande impresa	R.I./S.S./DIMOSTRATORE	30%	25/30%	40%



Non potendo predeterminare a priori la composizione dei partenariati in base alle suddette tipologie e l'ammontare dell'effettiva richiesta, l'entità del credito agevolato viene espressa attraverso una forchetta di valori, minimo e massimo, il cui importo esatto sarà determinato solo al momento della concessione finale in base alla disponibilità totale.

5.17. Limiti dimensionali dei progetti

Fermo restando i limiti di intensità di aiuto di cui alle tabelle sopra, le agevolazioni previste dal presente bando sono concesse entro i seguenti limiti:

DIMENSIONE MINIMA DEI PROGETTI (IN TERMINI DI INVESTIMENTO TOTALE)	> 5.000.000
AMMONTARE TOTALE DELL'AGEVOLAZIONE (PUBBLICA) PER SINGOLO PROGETTO	< 10.000.000
AMMONTARE DELL'AGEVOLAZIONE (PUBBLICA) PER SINGOLO SOGGETTO	< 5.000.000

In particolare, al fine di qualificare il più possibile il ruolo dei soggetti partecipanti ai progetti, non saranno prese in considerazione proposte di adesione di partner che individualmente non raggiungano la soglia dei **100.000** euro di investimento.

5.18. Aiuto rimborsabile

Le sole imprese hanno la possibilità di richiedere facoltativamente, nei limiti previsti dall'art. 5.16, un finanziamento a credito agevolato nella forma dell'aiuto rimborsabile.

La concessione dell'aiuto rimborsabile è subordinata alla verifica del merito creditizio da parte di soggetto incaricato mediante le informazioni rese dall'impresa beneficiaria utilizzando la "Scheda relativa al merito creditizio", Modello 8 allegato al bando, da produrre in fase del progetto definitivo.

L'aiuto rimborsabile viene concesso nella forma di finanziamento agevolato alle seguenti condizioni: il rimborso dell'aiuto è effettuato a tasso agevolato dello 0,5%, in 7 anni, con rate semestrali posticipate a capitale costante; la durata del preammortamento aggiuntiva al piano di rientro è di 6 semestri.

Il piano di rientro sarà allegato alla Convenzione per il credito agevolato di cui all'articolo 7.3.

Il valore nominale dell'aiuto rimborsabile concesso è pari alla differenza tra il totale degli interessi gravanti su analoga operazione di finanziamento determinati al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea applicabile al momento della concessione dell'aiuto e gli interessi calcolati al tasso dello 0,5%. Nella determinazione del tasso di riferimento si terrà conto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (2008/C 14/02).

L'Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) dell'aiuto rimborsabile, congiuntamente alla parte di contributo concesso in forma di aiuto non rimborsabile, non potrà superare in ogni caso i limiti d'aiuto stabiliti dal bando (riportati nella quarta colonna della tabella di cui all'art. 5.16). Se ciò accadesse, la parte di contributo concessa nella forma dell'aiuto rimborsabile sarà ridotta, in modo tale da riportare l'ESL dell'impresa entro i limiti previsti.

Ogni impresa, in virtù del rating che le viene attribuito dal soggetto incaricato preposto alla verifica del merito creditizio, avrà un proprio tasso di interesse "vigente" e, quindi, un vantaggio economico (in termini di risparmio di interessi) espresso in Equivalente Sovvenzione Lorda.

Si sottolinea che l'insussistenza del merito creditizio non pregiudica la possibilità, da parte dell'impresa, di usufruire del contributo in forma di aiuto non rimborsabile.

5.19. Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

L'agevolazione di cui al presente bando non è cumulabile con altri aiuti di Stato definiti come tali dalle norme unionali (in particolare ex art. 107 TFUE) e/o con agevolazioni concesse ai sensi della normativa de minimis ed in particolare del REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

6. PROCEDURE

6.1. Come presentare la domanda

Le domande di ammissione all'agevolazione devono essere compilate in ogni parte utilizzando la modulistica reperibile alla pagina dedicata al bando <http://www.regione.piemonte.it/innovazione/ricerca/bandi-e->



finanziamenti/bandi-aperti.html ed inoltrate per via posta elettronica certificata all'indirizzo universita.ricercainnovazione@cert.regione.piemonte.it – entro e non oltre le h. **16 del 25 gennaio 2016**. Entro **5 giorni** lavorativi successivi all'invio telematico, le domande dovranno essere confermate da originale cartaceo, debitamente sottoscritto e completo degli allegati obbligatori, esclusivamente tramite raccomandata A/R o corriere espresso, da inviare a Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, Via Pisano, 6 – 10152 Torino.

Le domande di ammissione, spedite tramite posta elettronica certificata, dovranno preferibilmente essere inoltrate in formato PDF (PDF/A) con risoluzione massima di 300dpi, al fine di evitare la generazione di documenti eccessivamente pesanti. Nel caso in cui gli allegati dovessero eccedere i 7 MB, sarà necessario procedere ad invio multiplo.

Le domande pervenute non conformi ai suddetti moduli o non sottoscritte con firma autografa, saranno dichiarate irricevibili. Le domande in formato cartaceo non inoltrate entro il termine perentorio sopra indicato comportano la decadenza della domanda inoltrata per via telematica.

Il dossier di candidatura si compone dei seguenti documenti:	
a	Domanda di ammissione a finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente/impresa capofila del raggruppamento, costituito o costituendo. Modello 1
b	Nel caso il raggruppamento non sia formalmente costituito, dichiarazione di impegno da parte di ciascun soggetto a costituirsi in forma associativa per la realizzazione del progetto. Modello 2
c	Descrizione sintetica del pre-progetto (o progetto preliminare). Modello 3
d	Dichiarazione relativa all'effetto di incentivazione per le grandi imprese. Modello 4

La descrizione sintetica del progetto (pre-progetto o progetto preliminare) dovrà contenere i seguenti elementi:	
a	La descrizione complessiva dell'iniziativa contenente: l'ambito tecnologico in cui si colloca il progetto proposto, le motivazioni che inducono alla realizzazione del progetto, i suoi obiettivi scientifici e tecnologici, il grado di innovazione rispetto allo stato dell'arte;
b	La descrizione delle modalità realizzative del progetto contenente: l'indicazione dei principali soggetti coinvolti e la loro documentata competenza nell'ambito tecnologico dell'iniziativa, la qualità del raggruppamento nel suo complesso (evidenziando complementarità dei componenti, adeguatezza e completezza delle competenze richieste, distribuzione equilibrata delle attività di progetto), la struttura organizzativa e le procedure di gestione del progetto, gli apporti dei componenti del raggruppamento (anche in termini di background e infrastrutture) che possano dare un valore aggiunto al progetto, il cronoprogramma delle attività del progetto;
c	La descrizione dell'impatto potenziale del progetto contenente: il contesto di riferimento, l'impatto sulla competitività/crescita del settore di interesse e le ricadute per ciascuno dei soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto (prodotti potenziali attesi, tempi di ingresso previsti sul mercato, effetti attesi sulle quote di export e sull'occupazione, effetto indotto di formazione di capitale umano di eccellenza...);
d	La descrizione di un impianto pilota, dimostratore o prototipo, ancora lontano dal mercato e da finalità commerciali, con caratteristiche di forte innovatività ricorrendo a tecnologie/componenti nuovi sul mercato;
e	L'indicazione di un programma di massima di assunzione di giovani con modello di apprendistato di alta formazione e ricerca;
f	L'indicazione di progetti ed europei già aggiudicati coerenti con l'attuale proposta progettuale;
g	Il piano finanziario di massima (articolato per ciascun partner e complessivo) corredato degli elementi che consentano una prima valutazione circa la sostenibilità tecnico-economica del progetto (realizzabilità del progetto, nei tempi e nei costi, evidenziando inoltre capacità di affrontare eventuali rischi durante l'attività di ricerca;
h	L'eventuale materiale che si ritenga utile per la valutazione.



I soggetti che abbiano superato positivamente la prima fase di valutazione e che siano stati ammessi alla seconda fase, dovranno predisporre un progetto definitivo (o progetto di dettaglio) che dovrà essere elaborato sulla base dei seguenti documenti:

Il dossier del progetto definitivo (o progetto di dettaglio) si compone dei seguenti documenti:	
a	Domanda di ammissione a finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila del raggruppamento. Modello 5;
b	Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila del raggruppamento attestante l'impegno all'assunzione mediante il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (riportata nel Modello 5);
c	Sezione individuale riservata alle imprese componenti il raggruppamento. Modello 6a;
d	Sezione individuale riservata agli organismi di ricerca componenti il raggruppamento. Modello 6b;
e	Dichiarazione di tutti i soggetti partecipanti (indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata) relativa alla dimensione aziendale, ai sensi della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L24 del 20 maggio 2003) come recepita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 pubblicato sulla GURI n. 238 del 12 ottobre 2005. (riportata nel Modello 6a e 6b);
f	Dichiarazione ai sensi della giurisprudenza "Deggendorf" e del D.P.C.M. 23 maggio 2007, presentata da parte dei singoli soggetti, sia pubblici che privati, ad eccezione degli organismi di ricerca, qualora abbiano dichiarato di non svolgere in relazione al progetto attività economica ai sensi della <i>Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione</i> (2014/C 198/01), ai fini della concessione di aiuti ai sensi della Comunicazione della Commissione "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C 16/01) e ss.mm. (il "Quadro temporaneo"), nonché del DPCM 3.6.2009 (articolo 2, comma 4). Modello 7;
g	Dichiarazione relativa all'effetto di incentivazione per le grandi imprese. Modello 4 (nel caso non siano insorte variazioni rispetto al pre-progetto, si potranno utilizzare gli stessi moduli già presentati in tale fase.);
h	Atto (o schema) di costituzione dell'associazione/consorzio ecc.;
i	Accordo tra tutti i partner del progetto per la gestione dei diritti di proprietà industriale sui risultati derivanti dalle attività di RSI nell'ambito dei progetti di ricerca dal quale emerga che i diritti di accesso a tali risultati siano attribuiti secondo criteri che rispecchino adeguatamente gli interessi dei vari partner, la loro partecipazione ai lavori, i contributi finanziari e di altro tipo al progetto;
l	Scheda relativa al merito creditizio rivolta ai singoli partner di progetto (imprese e Capofila) che intendano richiedere l'agevolazione nella forma di aiuto rimborsabile. Per impresa si intendono anche i consorzi di imprese e le società consortili di imprese. Modello 8;

La descrizione del progetto definitivo (o di dettaglio) dovrà contenere i seguenti elementi:	
a	La descrizione particolareggiata delle modalità realizzative del progetto, contenente la struttura organizzativa e le procedure di gestione del progetto, le risorse messe in gioco dal raggruppamento per la realizzazione del progetto, le attività di ricerca e sviluppo sperimentale proposte secondo un'articolazione per Work Package in cui siano anche evidenziati deliverables e milestones, il cronoprogramma delle attività del progetto e il piano finanziario (articolato per ciascun partner e complessivo) corredato degli elementi che consentano una valutazione della sostenibilità economico-finanziaria del progetto;
b	La descrizione particolareggiata dell'impatto potenziale del progetto, contenente: il contesto in cui si colloca il progetto, l'impatto sulla competitività/crescita del settore di interesse e le ricadute per ciascuna delle imprese coinvolte nella realizzazione del progetto (prodotti potenziali attesi, tempi di ingresso previsti sul mercato, effetti attesi sulle quote di export e sull'occupazione, effetto indotto di formazione di capitale umano di eccellenza ...) ed eventualmente per il sistema della ricerca piemontese;
c	Eventuale materiale che si ritenga utile per la valutazione.



6.2. Sostenibilità finanziaria

Preventivamente all'ammissione definitiva a finanziamento, ciascun soggetto del partenariato sarà inoltre verificato in ordine alla sua capacità finanziaria a realizzare la propria parte di progetto da accertarsi mediante i dati ufficiali dell'ultimo bilancio chiuso.

In particolare dovrà essere verificata la seguente condizione (riportata nel modello 6):

Verifica sul patrimonio netto dell'impresa, secondo la seguente formula:

$$PN > \frac{CP - C}{2}$$

dove

PN = Patrimonio netto

- CP = somma dei costi proposti dalla singola impresa a valere sul bando in oggetto + altri bandi regionali in corso
- C = somma dei contributi proposti dalla singola impresa a valere sul bando in oggetto + altri bandi regionali in corso

Le analisi in questione non si applicano nei seguenti casi:

- a. enti pubblici ed organismi pubblici di ricerca;
- b. organismi/enti (agenzie, fondazioni ecc. che non siano società di capitali) di totale emanazione e controllo di soggetti pubblici.

6.3. Clausola Deggeendorf

La Regione Piemonte in applicazione della giurisprudenza Deggeendorf, richiede la sottoscrizione della dichiarazione di atto notorio sulla regolarità rispetto al d.p.c.m. 23/05/2007 relativo agli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea ivi prevista. **Modello 7.**

6.4. Come viene valutata la domanda

Il procedimento di selezione si articola in due fasi:

1. Una prima fase in cui i soggetti interessati devono presentare, nell'ambito del dossier di candidatura, il "pre-progetto" (o progetto preliminare) contenente gli elementi come riportati nei vari modelli della relativa fase. Tale dossier di candidatura sarà valutato (previa verifica dei requisiti di ricevibilità della proposta, dei requisiti soggettivi in capo al soggetto che richiede il finanziamento e della sussistenza delle altre condizioni fissate dal presente bando) da un nucleo di valutazione composto da rappresentanti della Regione Piemonte, un rappresentante di Finpiemonte e almeno tre esperti (valutatori indipendenti) competenti per l'area scientifico-tecnologica coinvolta.

Il nucleo di valutazione, in tale fase, può richiedere di acquisire ulteriori elementi di approfondimento ovvero può negoziare con il soggetto capofila alcune richieste di parziale revisione/integrazione del progetto.

Inoltre, potrà anche proporre l'integrazione di più proposte progettuali in un unico progetto ove ciò possa risultare funzionale a rafforzare reciprocamente le proposte progettuali e le aggregazioni proponenti.

Questo primo processo valutativo si conclude con la redazione di apposita graduatoria di merito. Entro 60 giorni, di norma, sulla base delle risultanze dell'attività del nucleo di valutazione, tenendo conto della graduatoria di merito, con determinazione, a firma del Responsabile della Direzione Competitività del Sistema regionale, verrà emanato il provvedimento:

a. di ammissione alla II fase;

oppure

b. di non ammissione con relativa comunicazione al soggetto capofila dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.



2. Una seconda fase in cui i soggetti che hanno superato la prima fase, sono invitati (eventualmente con prescrizioni), a presentare, entro 60 giorni, il progetto definitivo (o progetto di dettaglio); nella fase di predisposizione del progetto definitivo, le strutture regionali competenti, con il supporto degli esperti componenti il nucleo di valutazione, interagiscono con il soggetto proponente al fine di una corretta applicazione delle diverse normative implicate (eleggibilità dei costi, rispetto dei vincoli in materia di aiuti di Stato ecc.).

Anche il progetto definitivo sarà valutato da un nucleo di valutazione che (verificata la coerenza con il pre-progetto, valutata l'adeguatezza delle soluzioni operative proposte, definite puntualmente tipologia ed entità delle spese ammissibili e l'entità dell'agevolazione) esprimerà un giudizio di validità o non validità della proposta. In base a tali risultanze, con determinazione del Responsabile della Direzione Competitività del Sistema regionale verrà emanato il provvedimento:

- a. di conferma definitiva di ammissione al finanziamento;
- oppure
- b. di non ammissione con relativa comunicazione al soggetto capofila dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

L'attività di valutazione sarà anche estesa alle fasi in itinere e finale dei progetti mediante:

- i. esame delle rendicontazioni intermedie e finali con verifica milestones e amministrativa;
- ii. incontri periodici con il soggetto capofila allo scopo di analizzare eventuali variazioni/scostamenti ed eventualmente riorientare le attività e la spesa;
- iii. verifica finale;
- iv. proposta di provvedimenti ritenuti necessari od opportuni (revoche o riduzioni dell'agevolazione, variazioni ai contenuti di progetto od alla compagine associativa, proroghe, ecc.).

6.5. Requisiti di ricevibilità e ammissibilità

<i>La verifica formale dei requisiti prescritti dal bando terrà conto dei seguenti elementi:</i>	
a	inoltro del dossier di candidatura/domanda nei termini e nelle forme previste dal bando
b	completezza e regolarità della domanda
c	presenza dei requisiti soggettivi – prescritti dal bando - in capo al/i potenziale/i beneficiario/i
d	tipologia e localizzazione dell'investimento/intervento coerenti con le prescrizioni del bando
e	cronogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando
f	compatibilità del progetto con le limitazioni oggettive (aree scientifiche e tecnologiche, ecc) imposte dal bando
g	impegno e disponibilità finanziaria del beneficiario a cofinanziare l'intervento (solo per soggetti pubblici e assimilati)

6.6. Criteri di selezione

Il **pre-progetto** (o progetto preliminare) sarà valutato tenendo conto dei seguenti macrocriteri (ciascuno corrispondenti ad una delle tre sezioni nelle quali è suddiviso il box denominato "La descrizione sintetica dell'iniziativa" contenuto nel Modello 3 allegato alla domanda):

<i>Criteri di selezione relativi alla fase del pre-progetto (o progetto preliminare)</i>	
a	Validità ed originalità scientifica/tecnologica dei contenuti e delle metodologie del progetto
b	Qualità del raggruppamento proponente in termini di adeguatezza delle componenti coinvolte, qualificazione tecnico-scientifica dei soggetti coinvolti
c	Ricadute scientifico-tecnologiche ed impatto potenziale in termini di sviluppo, disseminazione e utilizzo dei risultati del progetto nei confronti delle imprese coinvolte, nella filiera o nel cluster di riferimento e sinergie del progetto con altri strumenti della politica regionale, comunitaria e nazionale.



A ciascuno dei tre macro-criteri sopra richiamati viene assegnato un punteggio da 0 (scarso) a 5 (eccellente) con uguale peso. Per superare la fase di selezione, la proposta dovrà superare la soglia di 3 per il punteggio relativo a ciascuno dei criteri e la soglia di 10 per la somma dei punteggi.

L'articolazione in eventuali sub-criteri esplicativi e relativi punteggi, sarà stabilita in piena autonomia dal nucleo di valutazione (in sede di prima riunione) fermo restando i limiti di punteggio attribuiti sopra ai macro-criteri.

La validità del **progetto definitivo** (o progetto di dettaglio) sarà valutata con riferimento ai seguenti standard:

Criteri di selezione relativi alla fase del progetto definitivo (o progetto di dettaglio)	
a	Congruietà e pertinenza dei costi; sostenibilità economica del progetto; capacità finanziaria dei soggetti a realizzare il progetto; merito di credito (solo per le imprese che accedono al finanziamento agevolato)
b	Qualità del raggruppamento proponente in termini di adeguatezza delle componenti coinvolte, qualificazione tecnico-scientifica dei soggetti coinvolti con particolare attenzione alle risorse messe in gioco per la realizzazione del progetto
c	Validità ed originalità scientifica/tecnologica dei contenuti e delle metodologie del progetto con particolare attenzione all'efficacia e completezza del piano di attività e sua rispondenza agli obiettivi

6.7. Riepilogo dei documenti obbligatori

Si riepilogano, di seguito, i documenti obbligatori afferenti a ciascuna fase del procedimento costitutivi del dossier di candidatura.

		Descrizione	Capofila	Impresa	OdR
Fase del progetto preliminare	Modello 1	Modulo di presentazione di domanda	X		
	Modello 2	Dichiarazione di impegno a costituire Il consorzio/l'ATS/altro	X	X	X
	Modello 3	Descrizione sintetica del pre-progetto	X		
	Modello 4	Dichiarazione effetto di incentivazione per le GRANDI IMPRESE	X	X	
		Statuto/atto costitutivo (se diverso da università)			X
Fase del progetto definitivo	Modello 5	Modulo di presentazione di domanda	X		
		Piano finanziario	X		
	Modello 6a	Modulo di presentazione domanda (riservata ai singoli soggetti componenti il raggruppamento)	X	X	
	Modello 6b	Modulo di presentazione domanda (riservata ai singoli soggetti componenti il raggruppamento)			X
	Modello 7	Dichiarazione ai sensi della giurisprudenza "Deggendorf"	X	X	X
	Modello 8	Scheda merito creditizio (riservata a coloro che fanno richiesta di credito agevolato)	X	X	

7. ATTUAZIONE

7.1. Come viene concessa ed erogata l'agevolazione

L'erogazione del finanziamento avviene su iniziativa del singolo beneficiario sulla base dei pagamenti sostenuti in proprio da ciascuno per lo svolgimento della quota parte propria responsabilità.



I pagamenti dei contributi a fondo perduto sono effettuati da Finpiemonte .

Le erogazioni del credito agevolato potranno essere concesse direttamente dal MIUR (per il tramite di un istituto convenzionato) o direttamente da Finpiemonte stessa. Sarà cura degli uffici regionali, comunicare successivamente ai beneficiari i riferimenti esatti del soggetto erogante.

Ciascun partner provvederà a restituire la parte di aiuto rimborsabile al MIUR (per il tramite di un istituto convenzionato) o a Finpiemonte nel rispetto del proprio piano di ammortamento di cui allo SCHEMA DELLA CONVENZIONE PER IL CREDITO AGEVOLATO (allegato II al bando) di cui all'art. 7.3.

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo, a stato avanzamento lavori, a saldo), sia a fondo perduto che a credito agevolato, è preceduta dalla verifica: della regolarità contributiva (DURC), del rispetto della normativa antimafia e antiriciclaggio; dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario previste dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, nonché dell'assenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni e dalla verifica di non trovarsi in stato di liquidazione volontaria; non costituisce motivo ostativo all'erogazione il concordato preventivo con continuità aziendale e "l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi" di cui alla legge 270/1999; per il finanziamento a credito agevolato sarà inoltre verificata la posizione dell'impresa nella Centrale Rischi. La verifica di tali requisiti verrà effettuata dal MIUR o da Finpiemonte e, limitatamente alla verifica della posizione dell'impresa nella Centrale Rischi, da soggetto abilitato appositamente incaricato.

In caso di DURC irregolare, Finpiemonte per il contributo a fondo perduto ed il MIUR o Finpiemonte/altro, per il finanziamento a credito agevolato, sospendono il pagamento in attesa della regolarizzazione.

In caso di informazione antimafia irregolare, Finpiemonte avvierà il procedimento di revoca del contributo concesso e, in caso di revoca, ne darà comunicazione al MIUR e alla Regione Piemonte. Finpiemonte, provvederà quindi al recupero del contributo a fondo perduto nel frattempo già eventualmente erogato, mentre il MIUR o Finpiemonte provvederà al recupero del finanziamento a credito agevolato eventualmente erogato.

Nel caso di controlli positivi sopra indicati Finpiemonte procederà a pagare la quota di contributo a fondo perduto richiesta. Parallelamente, la Regione Piemonte darà il proprio mandato a pagare, al MIUR o a Finpiemonte, per la quota di finanziamento a credito agevolato.

La Regione Piemonte, con l'ausilio di esperti esterni, verificherà altresì lo stato di avanzamento del progetto, la sua effettiva realizzazione, la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti sia in fase intermedia che finale dei progetti.

Di seguito, lo schema sulle modalità di erogazione in base alle classi di beneficiari:

Tipologia		Forma dell'agevolazione
Grandi imprese e P.M.I	Fondo perduto	<p>Calcolato, nel limite del massimale di aiuto di cui all'art. 5.16, sulle spese ammissibili e da erogarsi in una o più soluzioni in base allo stato di avanzamento della spesa effettivamente sostenuta più un'ultima erogazione a saldo; ciascuna erogazione riguarderà spese sostenute entro periodi semestrali (secondo le scadenze previste al successivo art. 7.5).</p> <p>L'erogazione a saldo, sarà disposta dietro presentazione di rendicontazione finale che dovrà pervenire a Finpiemonte (entro 2 mesi dal termine di completamento del progetto) che dimostri l'avvenuta, integrale realizzazione delle spese ammesse a beneficiare dell'intervento agevolativo e previo esperimento, con esito favorevole, della verifica finale.</p> <p>In ogni caso, l'effettiva erogazione della quota di contributo spettante a saldo è subordinata alla conclusione del progetto nel suo complesso e alla sua positiva revisione tecnico-scientifica.</p>



	Credito agevolato	L'importo del credito agevolato sarà stabilito con l'atto di concessione finale entro la forchetta di valori massimo e minimo di cui all'art. 5.16. L'intero importo può essere richiesto in anticipazione ad inizio attività corredando la richiesta di idonea garanzia fidejussoria secondo lo schema allegato al bando (allegato IV). Alternativamente, potrà essere richiesto alla conclusione dell'investimento senza la necessità di produrre la garanzia.
Università e organismi di ricerca pubblici	Fondo perduto	<p>Calcolato nella misura del 70% delle spese ammissibili. Una prima quota, pari al 40% del contributo è erogata a titolo di anticipazione ad avvenuta sottoscrizione della convenzione di finanziamento; una seconda quota, pari al 40%, è erogata a seguito della rendicontazione delle spese per un importo almeno pari all'importo ricevuto a titolo di prima anticipazione; il saldo, pari al 20% (venti per cento) a conclusione dell'investimento previa verifica finale.</p> <p>Indipendentemente dall'attivazione di flussi di erogazione, tali soggetti sono sottoposti comunque all'obbligo di rendicontazione della spesa su periodi semestrali (secondo le scadenze previste al successivo art. 7.5).</p> <p>In ogni caso, l'effettiva erogazione della quota di contributo spettante a saldo è subordinata alla conclusione del progetto nel suo complesso e alla sua positiva revisione tecnico-scientifica.</p>
Organismi di ricerca privati	Fondo perduto	<p>Opzione 1. Calcolato nella misura del 70% delle spese ammissibili da erogarsi in una o più soluzioni in base allo stato di avanzamento della spesa effettivamente sostenuta più un'ultima erogazione a saldo; ciascuna erogazione riguarderà spese sostenute entro periodi semestrali (secondo le scadenze previste al successivo art. 7.5).</p> <p>L'erogazione a saldo, sarà disposta dietro presentazione di rendicontazione finale che dovrà pervenire a Finpiemonte (entro 2 mesi dal termine di completamento del progetto) che dimostri l'avvenuta, integrale realizzazione delle spese ammesse a beneficiare dell'intervento agevolativo e previo esperimento, con esito favorevole, della verifica finale.</p> <p>In ogni caso, l'effettiva erogazione della quota di contributo spettante a saldo è subordinata alla conclusione del progetto nel suo complesso e alla sua positiva revisione tecnico-scientifica.</p> <p>Opzione 2. Fondo perduto calcolato nella misura del 70% delle spese ammissibili e da erogarsi nella misura del 30% a titolo di anticipazione, previa presentazione corredando la richiesta di idonea garanzia fidejussoria secondo lo schema allegato al bando (allegato IV). La garanzia è valida fino allo svincolo da parte della Regione Piemonte ovvero fino all'approvazione della documentazione di rendicontazione finale che dovrà essere presentata a Finpiemonte .</p> <p>Il restante contributo a fondo perduto sarà erogato in non più di due soluzioni per ciascun anno solare in base allo stato di avanzamento della spesa effettivamente sostenuta, più un'ultima erogazione a saldo previa verifica finale; ciascuna erogazione riguarderà spese sostenute entro periodi semestrali (con scadenze da comunicarsi successivamente da Finpiemonte).</p> <p>In ogni caso, l'effettiva erogazione della quota di contributo spettante a saldo è subordinata alla conclusione del progetto nel suo complesso e alla sua positiva revisione tecnico-scientifica.</p>



7.2. La garanzia fidejussoria

La polizza fideiussoria, a garanzia dei contributi in anticipazione⁴ sia per la parte a fondo perduto che per il credito agevolato, deve essere rilasciata utilizzando il modello allegato al presente bando (Allegato IV) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione.

Le garanzie fideiussorie devono coprire un importo pari all'anticipazione erogata, maggiorato dell'importo corrispondente all'agevolazione di cui ha beneficiato indebitamente (in termini di tasso di interesse sul finanziamento), costituito dagli interessi che avrebbe dovuto corrispondere applicando un tasso d'interesse pari al tasso di riferimento UE5 vigente alla data valuta dell'erogazione, rideterminato ad intervalli di un anno, secondo il regime dell'interesse composto, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso.

Dette garanzie possono essere prestate dalle banche, dalle imprese di assicurazione e dai intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell'elenco ex art. 107 - che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica.

La fideiussione, escutibile a prima richiesta, deve essere intestata:

- per l'anticipazione a titolo di credito agevolato al MIUR o Finpiemonte;
- per l'anticipazione a titolo del fondo perduto a Finpiemonte, che agisce in nome proprio, ma per conto del MIUR e della Regione Piemonte nel recupero coattivo del credito.

Detta garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- Il pagamento da parte del Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento da parte di Finpiemonte ;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
- il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del Codice Civile;
- il Foro di Torino quale foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
- l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1 mese);
- la clausola del rinnovo automatico, nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

7.3. Esecuzione dei progetti

A seguito della comunicazione di avvenuta concessione del finanziamento da parte della Regione, entro 30 giorni, i partenariati dovranno costituirsi formalmente mediante un contratto di associazione temporanea di scopo (senza ricorso obbligatorio alla redazione con atto pubblico notarile) con cui regolare ruoli e responsabilità dei singoli partecipanti al progetto.

Il mancato rispetto del suddetto termine sarà considerato come rinuncia implicita alla realizzazione del progetto che ne determinerà la revoca dell'intero finanziamento.

⁴ Sono esclusi dal presentare la garanzia i soggetti pubblici o a totale controllo pubblico.

⁵ Tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea, in applicazione della Comunicazione 2008/C 14/02 (pubblicata sulla GUUE in data 19/01/2008), da applicarsi secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Reg. (CE) n. 794/2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 271/2008 (cfr. DD Regione Piemonte n. 553 del 13/12/2012).



Per la fase di realizzazione del progetto è prevista la sottoscrizione di apposito contratto di finanziamento (secondo lo SCHEMA DELLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO – Allegato I al bando) da stipularsi tra la Regione ed il soggetto capofila della forma associativa per la regolazione degli aspetti specifici connessi allo svolgimento del progetto e all'assunzione dei rispettivi impegni.

Per i beneficiari che accederanno al credito agevolato, si dovrà redigere individualmente un'apposita convenzione che stabilisca le modalità di erogazione e rientro del finanziamento secondo lo SCHEMA DELLA CONVENZIONE PER IL CREDITO AGEVOLATO (Allegato II al bando).

La mancata sottoscrizione della convenzione per la realizzazione del progetto comporta la decadenza automatica del finanziamento concesso.

La mancata sottoscrizione della convenzione per il credito agevolato comporta la decadenza automatica dell'aiuto rimborsabile concesso.

Il progetto deve essere avviato, di norma, entro 60 giorni dalla comunicazione di avvenuta concessione.

Il periodo di durata dei progetti si conclude, di norma, entro 30 mesi dall'avvio. Entro 60 giorni dalla data di conclusione, i beneficiari dovranno trasmettere il rendiconto finale e la domanda di pagamento a saldo. Il termine di conclusione dei progetti identifica il riferimento temporale entro il quale anche debba avvenire il perfezionamento delle spese tramite quietanza.

Spetterà al coordinatore redigere la relazione tecnica conclusiva oltre alla scheda degli indicatori in base allo schema fornito da Finpiemonte.

7.4. Valutazione intermedia e finale dei progetti

I progetti, durante la loro esecuzione, sono sottoposti a monitoraggio e valutazione intermedia e finale dei risultati conseguiti.

La Regione assegna grande importanza all'attività di monitoraggio e valutazione intermedia e finale al fine di estendere il processo valutativo all'intero ciclo di vita del progetto in modo da poter conoscere tempestivamente ed eventualmente concordare variazioni/ri-orientamenti dell'attività originariamente prevista.

A tale scopo, a cadenza di norma annuale, saranno previsti incontri (due intermedi e uno finale) tra un esperto di alta professionalità, incaricato da Finpiemonte, – di seguito revisore tecnico- ed il partenariato dei soggetti beneficiari, per avere informazioni sullo stato di attuazione del progetto, mediante una relazione contenente la descrizione delle attività realizzate od avviate, l'ammontare delle risorse a quel momento impegnate, i risultati ottenuti in riferimento ai target di progetto, le prime valutazioni sugli effetti prodotti etc.

Gli schemi di relazione saranno resi disponibili direttamente da Finpiemonte.

7.5. Come rendicontare l'investimento

Le spese effettivamente sostenute per realizzare il progetto devono essere obbligatoriamente presentate mediante rendicontazione a stato di avanzamento e finale di spesa.

Le domande di pagamento devono essere inoltrate utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica presente sul sito www.sistemapiemonte.it. La domanda di pagamento a saldo deve essere inviata entro 60 giorni dalla conclusione dell'investimento.

Il beneficiario può scegliere tra due modalità di rendicontazione:

- 1) **Metodo tradizionale** con invio telematico della dichiarazione di spesa ed invio cartaceo della stessa firmata in originale e copia di tutti i documenti rendicontati telematicamente;
- 2) **Metodo dematerializzato** con upload di tutti i documenti inerenti le spese effettivamente sostenute dal beneficiario (come ad esempio fatture quietanzate o documentazione probatoria equivalente) e invio telematico della dichiarazione di spesa.

Informazioni di dettaglio sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni e la relativa modulistica sono pubblicate sul sito www.finpiemonte.it.

Documenti da inviare in cartaceo (metodo tradizionale) e tramite upload (metodo dematerializzato) per la rendicontazione delle spese:

- 1) dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica a seguito dell'inserimento dei dati relativi ai documenti comprovanti le spese sostenute e dell'invio telematico della dichiarazione di spesa;



- 2) fatture e quietanze o documenti contabili equivalenti comprovanti le spese sostenute e rendicontate (sull'originale di tutti i documenti contabili dovrà essere apposta la dicitura "Accordo di Programma MIUR – Regione Piemonte bando Fabbrica Intelligente".
- 3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista al punto 7 del Documento unico sulla rendicontazione dei costi (Allegato III);
- 4) documentazione giustificativa delle spese rendicontate, così come prevista per ciascuna tipologia di spesa nella guida alla rendicontazione.

Al fine di consentire la tracciabilità delle spese oggetto di agevolazione, non verranno ammessi pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione. Tali pagamenti dovranno inoltre essere disposti apponendo alla causale di pagamento il codice identificativo della domanda di contributo assegnato da Finpiemonte.

Le spese sostenute per realizzare l'investimento devono essere rendicontate secondo le seguenti modalità:

- **rendicontazioni in itinere:** obbligo di rendicontazione semestrale e consegna in Finpiemonte della documentazione con scadenza al 31 gennaio su spese sostenute entro il 31 dicembre e al 31 luglio su spese sostenute entro il 30 giugno.
- **rendicontazione finale:** obbligo di rendicontazione e consegna in Finpiemonte della documentazione entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto.

7.6. Variazioni e proroghe di progetto

Le variazioni possono riguardare modifiche al programma di lavoro, obiettivi realizzativi e output di progetto, voci di spesa del piano finanziario e ripartizione per pacchi di lavoro fermo restando il limite totale del finanziamento concesso e tenuto conto dei limiti temporali previsti dal bando.

In tutti i casi saranno prese in considerazione richieste di modifica, purché debitamente motivate, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che gli obiettivi scientifici e tecnologici siano riconfermati nel loro impianto fondamentale da non prevedere un riesame della validità dei contenuti;
- che le modifiche introdotte mantengano inalterato o al più riducano, in misura non superiore al 30%, il totale dei costi ammissibili;
- che il totale delle spese oggetto di variazione lasci inalterati i vincoli di destinazione di spesa (partecipazione min delle P.M.I., partecipazione min o max degli OdR, vincoli delle voci di spesa etc) secondo le specifiche del bando.

Per ciascun progetto, le richieste di variazione dovranno essere presentate dal soggetto Capofila e dovranno raccogliere in un'unica istanza tutte le variazioni proposte dai partner. Tali richieste non saranno prese in considerazione se sottoposte nei sei mesi successivi dalla data di conclusione dei progetti. **Non sono ammesse più di tre varianti nell'arco di durata dei progetti.**

Il partenariato può essere soggetto alle seguenti variazioni:

- redistribuzione dei carichi tra i partner: tale fattispecie può essere valutata a fronte del verificarsi di eventi oggettivi e non imputabili ai singoli partner o a una non accorta gestione del progetto da parte del capofila (es: fallimento di un partner, ecc.) e la relativa richiesta di variazione deve essere corredata di tutti i documenti necessari alla valutazione della stessa tra cui, a titolo di esempio: tabella di raffronto tra la distribuzione originale e quella variata evidenziando lo spostamento dei carichi (tra partner e tra tipologie di partner) e l'incidenza di tale variazione sui conti economici dei vari partner;
- inserimento di un nuovo partner: tale fattispecie può essere valutata a fronte della presentazione della dimostrazione da parte del capofila della necessità di introdurre le capacità tecniche di un nuovo partner; tale dimostrazione deve essere corredata di documenti analoghi alla fattispecie sopra illustrata;
- decadenza del capofila: nel caso in cui il capofila abbia un oggettivo impedimento a compiere le attività progettuali e di coordinamento previste, il partenariato può presentare alla Regione, con o senza l'accordo del capofila, una proposta di riconfigurazione del progetto; tale proposta dovrà riportare la nuova composizione del partenariato con evidenza della distribuzione dei carichi progettuali tra i partner e tra le tipologie di partner, nonché del possesso da parte del nuovo capofila in pectore delle caratteristiche necessarie a svolgere le necessarie attività di gestione e coordinamento del progetto e del partenariato;



Sono sempre fatti salvi i casi di subentro derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario come acquisizioni, incorporazioni, fusioni ecc. purché sia reperibile in atti ufficiali il trasferimento degli obblighi derivanti dalla concessione dell'aiuto in capo al beneficiario originario sul nuovo soggetto. In ogni caso si rende obbligatoria la modifica dell'ATS.

Ciascun beneficiario é tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte e a Finpiemonte cessazioni o modificazioni di attività nonché l'assunzione di ogni delibera comportante modifiche dell'assetto aziendale/societario (ad es. fusione, incorporazione, liquidazione volontaria) nonché ogni variazione degli organi amministrativi (nel caso di consorzi o società consortili, vanno comunicate anche le variazioni relative a ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione al fondo consortile superiore al 10% nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione) ed a produrre tempestivamente la documentazione necessaria anche ai fini della eventuale richiesta di riscontri antimafia aggiornati, ai sensi della normativa vigente in materia.

Tutte le variazioni devono essere preventivamente autorizzate mediante provvedimento di Finpiemonte. Tuttavia non necessita di preventiva autorizzazione il differimento del termine di avvio del progetto quando esso non sia superiore a mesi tre: tale differimento deve, comunque, essere tempestivamente comunicato a Finpiemonte e alla Regione.

Ogni variazione tecnica e/o economica del contenuto del progetto, ove non preventivamente autorizzata dalla Regione sarà valutata, in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto di ricerca, al momento delle rendicontazioni intermedie o della verifica finale.

Sono in ogni caso ammesse d'ufficio variazioni inferiori al 5% del totale delle spese ammissibili. Le variazioni sopra tale soglia fino al limite del 10%, sono anch'esse consentite purché comunicate e concordate con il revisore tecnico-scientifico di cui al precedente art. 7.4.

Le suddette variazioni, inclusi i procedimenti di revoca, successivi ai provvedimenti regionali di concessione dei finanziamenti, sono demandate a Finpiemonte, che con proprio atto procederà all'approvazione e alla relativa comunicazione ai beneficiari e alla Regione.

I progetti dovranno concludersi entro 30 mesi dalla data di avvio. Si potranno valutare proroghe del termine di conclusione, per un periodo comunque non superiore ai 6 mesi, compatibilmente con le procedure di rendicontazione che la Regione Piemonte dovrà intraprendere nei confronti del MIUR.

8. TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Approvazione BANDO	Regione Piemonte	Pubblicazione sul BUR della Regione Piemonte e pubblicizzazione mediante siti WEB della Regione, di Finpiemonte in data XX/XX/2015
Presentazione dossier di candidatura (pre-progetto)	Capofila ATS + singoli partner	Inoltro dei documenti obbligatori a: universita.ricercainnovazione@cert.regione.piemonte.it entro il 25 gennaio 2016 da confermarsi entro 5 gg lavorativi mediante trasmissione cartacea
Valutazione della domanda e comunicazione dell'esito	Regione Piemonte/ Finpiemonte con il supporto del nucleo di esperti	30/60 giorni dal ricevimento della domanda
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Regione Piemonte	Beneficiario	30 giorni dalla data richiesta di Regione Piemonte
Presentazione dossier di candidatura (progetto definitivo)	Capofila ATS + singoli partner	Entro 60 giorni della comunicazione regionale di superamento della prima fase. Inoltro dei documenti obbligatori a: universita.ricercainnovazione@cert.regione.piemonte.it da confermarsi entro 5 gg lavorativi mediante trasmissione cartacea



Valutazione della domanda e comunicazione dell'esito	Regione Piemonte/ Finpiemonte con il supporto del nucleo di esperti	60/90 giorni dal ricevimento della domanda
Opposizione al rigetto della domanda/alla revoca dell'agevolazione	Beneficiario	15 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto o di revoca
Concessione dell'agevolazione	Regione Piemonte	entro 30 giorni dalla conclusione dell'iter istruttorio
Sottoscrizione convenzioni	Regione Piemonte/capofila ATS	entro 30 dalla concessione del finanziamento
Avvio dei progetti	ATS	entro 30 giorni dalla concessione del finanziamento
Erogazione del finanziamento a fondo perduto	Finpiemonte	a stati di avanzamento e parzialmente in anticipazione nei casi previsti
Erogazione del finanziamento a credito agevolato	Finpiemonte o MIUR (da stabilire)	In anticipazione a fronte di fideiussione oppure a saldo
Rendicontazione in itinere delle spese	Beneficiario	al 31 gennaio su spese sostenute entro il 31 dicembre e al 31 luglio su spese sostenute entro il 30 giugno
Rendicontazione finale delle spese	Beneficiario	entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento.
Esame rendicontazione intermedia/finale delle spese	Finpiemonte	Entro 60 giorni dalla ricezione del rendiconto

9. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

L'Ammistrazione regionale e Finpiemonte procederanno a controlli puntuali e a campione sui soggetti beneficiari secondo le seguenti modalità:

- Finpiemonte effettua il controllo delle rendicontazioni su base documentale sulla totalità delle domande di rimborso. Su propria iniziativa o su indicazione della Regione Piemonte, effettua controlli in loco presso il beneficiario dell'agevolazione allo scopo di verificare la spesa mediante acquisizione della documentazione in originale. Potrà inoltre verificare lo stato di attuazione dei programmi oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario;
- il beneficiario è tenuto, inoltre, ad inviare i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ammesso a finanziamento, secondo schemi, modalità e termini che saranno comunicati da parte di Finpiemonte.

Oltre ai controlli di cui sopra, il progetto ammesso a finanziamento può essere sottoposto ai controlli dei seguenti soggetti:

- L'Autorità di Audit della Regione Piemonte, la quale svolge controlli a campione sulle operazioni in base alle spese dichiarate;
- La Commissione Europea, che ha la facoltà di effettuare audit e controlli sul posto mirati sulle questioni relative alla sana gestione finanziaria;
- La Corte dei Conti Italiana ed Europea e la Guardia di Finanza, che svolgono le verifiche previste dalla normativa di riferimento.



10. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

10.1. Obblighi dei beneficiari

I beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto dei seguenti obblighi, che saranno formalizzati nella Convenzione per la realizzazione del progetto (Allegato I):

1. realizzare il progetto secondo le caratteristiche e modalità riportate nella proposta progettuale approvata, nei tempi di realizzazione previsti, e, comunque, nella misura minima del 70% del costo totale del progetto ammesso. Tale misura dovrà risultare dall'ammontare dei costi effettivamente rendicontati e riconosciuti in ambito di controllo e previsti dal piano finanziario approvato;
2. realizzare il progetto conformemente agli obiettivi contenuti nel progetto stesso, entro 30 mesi a decorrere dalla data di avvio del progetto, così come stabilita all'interno dell'articolo 7.6, salvo proroga concessa ai sensi del predetto articolo;
3. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto entro il periodo di validità dello stesso. Per quanto non espressamente previsto dal bando, si rimanda alle prescrizioni contenute nel Documento unico sulla rendicontazione dei costi (Allegato III);
4. fornire le relazioni tecniche per ciascuno stato di avanzamento come indicato all'art. 7.4, La trasmissione delle relazioni tecniche sopra menzionate spetta al Capofila;
5. assolvere alla trasmissione delle schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, secondo le specifiche che saranno comunicate da Finpiemonte;
6. conservare fino al 31/12/2025 ed, in ogni caso, fino al terzo anno successivo alla completa restituzione del contributo rimborsabile tutti gli elaborati tecnici, la documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile dagli altri atti amministrativi generali mediante opportuna codifica. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone o organismi aventi diritto;
7. mantenere per tutta la durata del progetto, e, comunque, fino all'istanza di erogazione del saldo, i seguenti requisiti:

per le imprese e gli organismi di ricerca privati: essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC), con la certificazione antimafia (D.lgs. n. 159/2011), avere un'unità locale operativa sul territorio regionale, essere iscritta nel Registro Imprese della CCIAA competente, possedere capacità di contrarre ovvero non essere stata oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la P.A., garantire comportamenti professionalmente corretti vale a dire che nei confronti del legale rappresentante dell'impresa non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato o essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del medesimo legale rappresentante, osservare gli obblighi dei contratti di lavoro e rispettare le norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, salute e sicurezza, inserimento disabili, pari opportunità, contrasto del lavoro irregolare e tutela dell'ambiente;

per gli organismi di ricerca pubblici: essere un organismo di ricerca secondo la definizione comunitaria, avere un'unità locale operativa sul territorio regionale e osservare gli obblighi dei contratti di lavoro e rispettare le norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, salute e sicurezza, inserimento disabili, pari opportunità, contrasto del lavoro irregolare e tutela dell'ambiente;

Per quanto la regolarità del pagamento dei contributi INPS-INAIL, Finpiemonte si riserva la facoltà di verificare la sussistenza del requisito all'atto della liquidazione del contributo.

8. garantire l'attivazione di assunzioni, in numero minimo stabilito, con contratto di apprendistato in alta formazione e ricerca dichiarato nel programma di formazione;
9. mantenere, per tutta la durata del progetto e per i cinque anni successivi al pagamento finale al beneficiario, i seguenti requisiti:
 - a) non essere assoggettati a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare o concordato preventivo, salve le ipotesi di continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267. In caso di fallimento fraudolento, saranno revocati sia il finanziamento agevolato che il contributo a fondo perduto, nel caso di fallimento non fraudolento sarà revocato solo il finanziamento agevolato. In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, oltre ai requisiti previsti per legge, per il mantenimento dell'agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del



professionista esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal beneficiario in conseguenza dell'ammissione all'agevolazione. Alle condizioni suindicate, l'agevolazione potrà essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la cessione dell'azienda o di un ramo della stessa. In tale ipotesi, gli oneri e gli obblighi correlati all'agevolazione si trasferiranno (previa assunzione di apposito impegno scritto) alla società cessionaria dell'azienda o del ramo d'azienda. Analogamente si procederà nell'eventualità in cui l'impresa sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di cui al d.lgs. 8/7/1999 n. 270, con riferimento al programma redatto ai sensi dell'art. 27 del medesimo decreto) o ad altre procedure che prevedano la continuazione dell'attività d'impresa;

- a) non deliberare la liquidazione volontaria;
 - b) avere un'unità locale operativa sul territorio regionale, essere iscritta nel Registro Imprese della CCIAA competente;
 - c) non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata, compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del progetto, salvo i casi di mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione d'impresa e contratto d'affitto;
10. comunicare le variazioni eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto riguardanti i requisiti dei soggetti beneficiari;
 11. richiedere all'Amministrazione regionale e a Finpiemonte l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto, secondo le modalità dettate all'art. 7.6 del bando;
 12. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste dalla Regione, da Finpiemonte e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
 13. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 10.6;
 14. rispettare il divieto di cumulo di cui all'articolo 5.19 e impegnarsi per il futuro a non cumulare altri finanziamenti per lo stesso progetto;
 15. comunicare tempestivamente alla Regione l'eventuale rinuncia al contributo;
 16. adottare un sistema contabile appropriato ed affidabile, con contabilità separata o codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata;
 17. consentire ai funzionari della Regione o a soggetti da essa incaricati, a funzionari del MIUR o di altri organismi deputati ad attività di controllo, lo svolgimento di controlli e ispezioni;
 18. nel caso di beneficiari soggetti pubblici e/o enti dipendenti: rispettare nelle procedure per l'appalto e l'esecuzione dei lavori la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili.

L'ATS si impegna, inoltre, a favorire lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale e la diffusione dei risultati sul territorio regionale, con lo specifico obbligo, per la grande impresa, di massimizzarne gli effetti sullo sviluppo economico locale.

Le imprese beneficiarie del finanziamento a credito agevolato, oltre al rispetto degli obblighi formalizzati nella Convenzione per la realizzazione del progetto sopra elencati, sono altresì tenute al rispetto dei seguenti obblighi formalizzati nella Convenzione per il credito agevolato (Allegato II)

1. non essere in condizioni di morosità, anche relativamente ad una sola scadenza, di somme a qualunque titolo in dipendenza della Convenzione per il credito agevolato o a qualsiasi altro titolo; in caso di morosità la Regione provvede in merito alla revoca del finanziamento in accordo con quanto stabilito dalla Convenzione per il credito agevolato;
2. consentire ai funzionari della Regione e del MIUR, anche attraverso Finpiemonte, della Corte dei Conti italiana ed europea l'accesso alla documentazione tecnico-contabile, alla strumentazione e a quant'altro necessario per la realizzazione dei controlli ed ispezioni disposti ai sensi della normativa nazionale e comunitaria e secondo le modalità previste dalla Convenzione per il credito agevolato.



Il mancato rispetto da parte dei beneficiari degli obblighi previsti al presente articolo comporta inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione delle Convenzioni.

10.2. Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente in caso di inadempimento o di violazione degli obblighi previsti di cui al precedente articolo, con conseguente obbligo di restituzione totale o parziale dell'importo di agevolazione erogato e non ancora restituito, oltre agli interessi secondo quanto disposto di seguito nel presente paragrafo.

La Direzione regionale che ha disposto l'ammissione all'agevolazione o Finpiemonte per le attività ad essa delegate, oltreché nei casi precedentemente indicati, possono revocare (in tutto od in parte) l'agevolazione concessa nei seguenti ulteriori casi:

- a) interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili ai beneficiari;
- b) qualora il soggetto beneficiario destini il finanziamento a scopi diversi rispetto a quanto previsto nel progetto ammesso a finanziamento;
- c) nel caso in cui il finanziamento sia stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni non veritiere;
- d) nel caso in cui i beni acquistati con il finanziamento regionale siano alienati, ceduti o distratti prima del termine di cinque anni dal pagamento finale al beneficiario;
- e) in caso di cessione di diritti od obblighi inerenti il finanziamento regionale, salve le ipotesi espressamente consentite nel presente bando;
- f) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dalla Regione Piemonte, Finpiemonte e/o dal Nucleo di Valutazione emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dagli atti o provvedimenti che vi danno attuazione, dal contratto di finanziamento e dalla normativa (nazionale, regionale o comunitaria) di riferimento;
- g) nel caso in cui, per effetto della revoca disposta nei confronti anche di un solo beneficiario o per modificazioni sopravvenute nel raggruppamento dei soggetti attuatori, il programma/progetto subisca modificazioni tali da pregiudicarne la realizzazione o da ridurne considerevolmente gli effetti attesi.

Nel caso in cui, a seguito della verifica finale, sia accertato e riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore all'investimento ammesso con il provvedimento di concessione, si procederà al ricalcolo proporzionale dell'importo spettante a titolo di agevolazione. Tuttavia, qualora la spesa definitivamente riconosciuta ammissibile sia inferiore al 70% dell'investimento ammesso, si procederà alla revoca totale dell'agevolazione. In caso di finanziamento agevolato erogato in anticipazione, a seguito del ricalcolo proporzionale indicato, la quota eccedente, maggiorato degli interessi applicabili, dovrà essere immediatamente restituita.

Il tasso applicabile è pari al tasso di riferimento UE⁶ vigente alla data valuta dell'erogazione, rideterminato ad intervalli di un anno, secondo il regime dell'interesse composto.

10.3. Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la Direzione regionale o Finpiemonte comunicano agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso ed i motivi per cui si intende procedere alla revoca; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare alla struttura regionale scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

La struttura regionale o Finpiemonte esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

⁶ Tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea, in applicazione della Comunicazione 2008/C 14/02 (pubblicata sulla GUUE in data 19/01/2008), da applicarsi secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Reg. (CE) n. 794/2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 271/2008 (cfr. Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 553 del 13/12/2012).



Entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, la struttura regionale o Finpiemonte, qualora non ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, ne danno comunicazione alle imprese interessate.

Qualora invece ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca del finanziamento e le eventuali somme dovute a titolo di interessi e di sanzione; in seguito, gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione o Finpiemonte provvederanno ad iscrivere a ruolo gli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del successivo articolo 10.5.

10.4. Rinuncia all'agevolazione

Le rinunce da parte dell'intera compagine o anche solo di un partner devono essere comunicate, via posta elettronica certificata, al responsabile del procedimento di Finpiemonte per il tramite del capofila.

10.5. Sanzioni

Al presente bando si applicheranno le sanzioni, a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute dall'amministrazione regionale, di cui alla all'art. 12 della l.r. 34/2004 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive".

10.6. Informazione/Pubblicità dei risultati delle attività di Progetto

Per ciascun progetto che usufruisca dei contributi previsti dal presente bando, il beneficiario è tenuto ad informare in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito dell'Accordo MIUR - Regione Piemonte e che l'intervento viene realizzato con il concorso di risorse del MIUR. In particolare, i soggetti beneficiari delle risorse del presente bando dovranno obbligatoriamente riportare il riferimento all'Accordo MIUR-Regione Piemonte, su qualsiasi documento, sito web, dimostratore etc (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato.

Dei risultati delle attività realizzate, nell'ambito del progetto finanziato, verrà data massima pubblicità nei modi concordati con la Regione, compatibilmente con eventuali vincoli di diritto che possano insorgere in particolare nell'interazione con conoscenze e know-how specifici di enti e imprese coinvolte.

Sono consentite inoltre spese di disseminazione che rispondono ad una finalità "interna al gruppo di ricerca" che opera sul progetto, volta a favorire la *cross fertilization* del tessuto tecnologico nel suo insieme oltre che il conseguimento degli obiettivi del progetto stesso, attraverso processi di comunicazione e di disseminazione dei risultati intermedi e finali internamente alla compagine di ricerca. Non sono ammissibili le finalità "esterne" destinata alla disseminazione dei risultati al di fuori del gruppo di ricerca.

Anche in presenza di spese per "attività di partecipazione a convegni e seminari strettamente tecnico-scientifici" ci si dovrà attenere al medesimo principio sopra descritto: ne consegue che, ad esempio, è ammissibile la spesa di partecipazione ad un convegno se ne è dimostrabile l'utilità ai fini, prettamente interni al progetto di ricerca, dello sviluppo e/o conclusione del progetto stesso. Più in particolare, in caso di presentazione all'esterno di risultati tecnico/scientifici conseguiti nell'ambito del progetto, tali partecipazioni sono ammissibili a condizione che siano finalizzate a ricevere dei feed-back dalla comunità dei partecipanti. Ne discende che i costi di partecipazione ad eventi generalmente aperti alla partecipazione di persone o imprese o con finalità commerciali (ad es. fiere anche di tipo professionale e settoriale, bandi o richieste di offerta) sono esclusi dal finanziamento a carico del bando in questione.

Il presente bando inoltre inquadra i progetti secondo caratteristiche e regole da rendere gli stessi del tutto conformi e coerenti con le azioni delle "piattaforme tecnologiche" previste nell'ambito della programmazione del POR FESR 2014/2020. Qualora la Regione e il MIUR riterranno di convertire i costi dell'iniziativa a valere sui fondi comunitari, ne verrà data immediata comunicazione in modo da informare i beneficiari dell'eventuale concorso dell'U.E attraverso il cofinanziamento del POR FESR 2014-2020 della Regione Piemonte.

10.7. Clausola valutativa vincolante

I beneficiari sono tenuti a rispondere alle indagini che la Regione Piemonte avvierà in merito al livello di innovazione e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti grazie al sostegno pubblico alle iniziative.

A tale fine verranno predisposte rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in itinere e ex post su indicatori che saranno individuati nel corso della realizzazione della misura attraverso il supporto di esperti.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii., si informano:



- a) le imprese/gli enti che presentano domanda in risposta al presente bando;
- b) gli amministratori ed i rappresentanti legali delle imprese/degli enti sopra indicati;
- c) i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti delle imprese/degli enti sopra indicati che siano coinvolti nella realizzazione dei progetti/investimenti proposti a contributo/finanziamento nell'ambito del presente bando;

che il trattamento dei dati personali forniti dalle imprese/enti sopra indicati per tutti gli adempimenti previsti dal presente disciplinare ed acquisiti dalla Regione Piemonte mediante i propri uffici della Direzione Competitività del Sistema regionale e Finpiemonte S.p.A. mediante le proprie strutture "Finanza agevolata" e "Controlli di 1° livello" a seguito dell'inoltro della domanda, dei relativi allegati prescritti e delle eventuali successive integrazioni, delle rendicontazioni di spesa, di dati e informazioni fornite in corso od al termine della realizzazione dei progetti/investimenti finanziati, sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità :

- a) istruttoria, mediante verifica dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità e mediante valutazione di merito, ai fini della concessione del contributo/ finanziamento;
- b) verifica della sussistenza, pertinenza e congruità delle spese rendicontate ai fini dell' erogazione dei contributi/finanziamenti concessi;
- c) controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle autocertificazioni rese nell'ambito del procedimento;
- d) monitoraggio e valutazione delle operazioni ammesse a finanziamento;
- e) comunicazione e diffusione - obbligatorie per legge ai fini di trasparenza e di informativa al pubblico;

dei seguenti dati:

- a) estremi identificativi del soggetto beneficiario del contributo/finanziamento;
- b) sua localizzazione, denominazione dell'investimento/progetto finanziato;
- c) ammontare del contributo/finanziamento concesso ed erogato.

L'eventuale trattamento di dati giudiziari sarà effettuato per adempiere agli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3/06/1998 n 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

Il conferimento ed il trattamento dei dati personali risulta pertanto necessario ai fini dell'ammissione a contributo/finanziamento delle domande presentate in risposta al presente bando, ai fini dell'erogazione dei predetti contributi/finanziamenti nonché in adempimento di disposizioni comunitarie che disciplinano l'utilizzo dei Fondi strutturali dell'Unione Europea; il trattamento dei dati verrà effettuato secondo criteri di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati può comportare la mancata assegnazione del finanziamento.

Tale trattamento avverrà - con l'utilizzo di procedure anche informatizzate - a cura del personale dipendente della Regione Piemonte mediante i propri uffici della Direzione Competitività del sistema regionale e di Finpiemonte S.p.A. ed il soggetto incaricato della valutazione del merito del credito nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi.

I soggetti che presentano domanda in risposta al presente bando, i cui dati personali sono oggetto di trattamento, sono titolari dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ed, in particolare, del diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne (se ritenuti incompleti, erronei o raccolti in violazione di norme di legge) la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e prevalenti o comunque compatibili rispetto alle esigenze di trattamento più sopra specificate; la richiesta di rettifica, aggiornamento, cancellazione o l'opposizione al trattamento dei dati deve essere inviata a:

Finpiemonte S.p.A.

Galleria S. Federico 54, 10121 Torino

c/a: Direttore generale

fax: 011/545759

mail: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it

Il legale rappresentante dell'impresa/ente che presenta domanda di contributo/finanziamento in risposta al presente disciplinare è tenuto a comunicare la presente informativa:

- a) agli amministratori ed ai rappresentanti legali dell'impresa predetti;



b) ai soggetti - aventi rapporto di dipendenza o di prestazione con tale impresa/ente – che siano coinvolti nella realizzazione delle operazioni proposte a finanziamento nell’ambito del presente disciplinare.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il titolare del procedimento, ai fini della concessione dei finanziamenti, è identificato nel Responsabile pro-tempore del Settore SISTEMA UNIVERSITARIO, DIRITTO ALLO STUDIO, RICERCA E INNOVAZIONE (Via Pisano 6 – 10152 Torino) della Direzione regionale COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE che risponde alla seguente posta certificata universita.ricercainnovazione@cert.regione.piemonte.it.

Il titolare del procedimento per quanto riguarda l’erogazione dei contributi, il controllo di 1° livello, l’approvazione delle varianti inclusi gli atti di revoca è identificato nel responsabile dell’Area Controlli di FINPIEMONTE che risponde alla seguente posta certificata finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

Il titolare del procedimento per quanto riguarda la gestione del Programma formativo è identificato nel responsabile del Settore FORMAZIONE PROFESSIONALE della Direzione regionale COESIONE SOCIALE che risponde alla seguente posta certificata coesionesociale@cert.regione.piemonte.it.

13. INFORMAZIONI E CONTATTI

Qualsiasi informazione inerente il bando e gli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta all’indirizzo di posta elettronica: fabbrica.intelligente@regione.piemonte.it oppure a: rosanna.dellutri@regione.piemonte.it o franco.russo@regione.piemonte.it.

Per informazioni di carattere tecnico-informatico rivolgersi a: assistenziapiattaforma.banditi@csi.it

Per informazioni di carattere finanziario, rendicontativo si potrà chiamare il numero di telefono 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 oppure scrivere compilando il form disponibile su www.finpiemonte.it/urp indicando sempre il codice domanda (questo nel caso in cui sia già stato assegnato).

14. RINVIO

Per quanto non esplicitato, si intende che la presente misura d’aiuto si applica in conformità alla disciplina comunitaria, Regolamento (CE) della Commissione n. 651 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. I contributi saranno concessi ai sensi dell’art. 25 “Aiuti a progetti di Ricerca e Sviluppo” del suddetto Regolamento e rispettano tutti i vincoli, i limiti di intensità, le caratteristiche progettuali e le regole sull’ammissibilità dei costi contenuti nella norma comunitaria.

Operando in regime di esenzione, la misura di cui al presente bando è esentata quindi dall’obbligo di notifica ma è comunque soggetta alla comunicazione delle informazioni sintetiche attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione.

Si precisa inoltre che la stessa misura risulta del tutto conforme con le azioni che saranno intraprese a valere sul POR FESR e POR FSE per il periodo 2014/2020 della Regione Piemonte. Per tale ragione, i progetti finanziati saranno sottoposti alla medesima regolamentazione in uso a valere fondi strutturali della U.E. i cui riferimenti sono costituiti dalle seguenti normative:

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/legislation/regulations/

- Regolamento (CE) N. 1303/2013 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e s.m.i.;
- Regolamento (CE) N. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e s.m.i.;
- Regolamento (CE) N. 1304 relativo al Fondo sociale europeo e s.m.i..

Qualora la Regione Piemonte, in accordo con il MIUR, decida di riconvertire le spese sostenute con il finanziamento nazionale a valere sulla futura programmazione comunitaria, se ne darà ampia informazione in modo da evidenziare il ruolo della U.E. nel sostegno dell’iniziativa.

Tale provvedimento verrà pubblicato sul BUR Piemonte, sul sito istituzionale nella sezione [Bandi e Finanziamenti](#) e sulla pagina web regionale dedicata alle iniziative e ai bandi in tema di Ricerca: <http://www.regione.piemonte.it/innovazione/bandi-e-attivita.html>); verrà inoltre comunicato nelle forme di legge ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo.



15. IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione dovrà essere resa legale mediante l'apposizione della marca da bollo relativamente ai modelli 1, 5, 6a e 6b. L'importo previsto è di 16 euro fisso indipendentemente dalla dimensione del documento.